

Vas.PdgPo

Da: "Vas" <vas@regione.liguria.it>
A: <vas.pdgpo@adbpo.it>
Cc: <fernanda.moroni@adbpo.it>
Data invio: venerdì 4 dicembre 2009 14.58
Allega: Oss_PDGP_O_RegLIGURIA.pdf
Oggetto: Osservazioni Regione Liguria Piano di Gestione distrettuali

Buongiorno,

con la presente si anticipa nota con osservazioni relative al Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.

Distinti saluti

Da Protocollo

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO	
9 DIC 2009	
PROT. N°	5783
CLASSIF. N°	314



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Genova,

30 NOV. 2009

Prot. n.: PG/2009/172106

Classif./Fasc.:

Allegati:

*Autorità di Bacino
del Fiume PO
Via Garibaldi 75
43100 Parma*

Oggetto: Piano di gestione distretto idrografico del
fiume Po - Osservazioni Regione Liguria

Con la presente si trasmettono in allegato le osservazioni relative al Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po anticipate anche via posta elettronica.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dott.ssa Gabriella Minervini

PIANO DI GESTIONE DISTRETTO APPENNINO SETTENTRIONALE OSSERVAZIONI REGIONE LIGURIA

Con DGR n° 38 del 23/10/2009, "Integrazione alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n.6/2005 avente ad oggetto: Proposta di approvazione al Consiglio regionale dello schema di Piano regionale di tutela delle acque", sono state approvate ulteriori integrazioni/modifiche alla proposta di Piano di Tutela delle acque (di seguito PTA).

Il Piano è stato quindi approvato dal Consiglio regionale con DCR n° 32 del 24/11/2009.

Per la parte attinente al territorio ligure, gli elaborati del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po che hanno recepito i contenuti della proposta di PTA a suo tempo fornita, dovrebbero pertanto essere opportunamente adeguati alle relative modifiche del PTA approvato.

In particolare dovrebbero essere parzialmente rivisti, adeguandoli alle modifiche intervenute, i seguenti documenti:

- Elaborato 3, repertorio aree protette (sulla base dell'elenco ligure);
- Elaborato 4, mappa delle reti di monitoraggio;
- Elaborato 5, elenco degli obiettivi ambientali;
- Elaborato 12, atlante cartografico.

Per quanto riguarda l'Allegato 7.4 all'elaborato 7 si segnala che Regione Liguria ha predisposto una versione aggiornata.

In merito alle considerazioni di cui sopra si allegano alla presente i seguenti documenti:

- DCR n° 32 del 24/11/2009;
- CD Interattivo contenente DGR n° 38 del 23/10/2009 e relativi allegati tecnici con le modifiche apportate in sede di Consiglio;
- Proposta aggiornamento Allegato 7.4 dell'elaborato / del Piano di Gestione;

In relazione all'elenco di misure specifico indicate nell'**Allegato 7.9 all'elaborato 7** pur condividendo l'impostazione proposta si formulano le osservazioni di seguito riportate.

1. Osservazioni Generali

Nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, al fine della predisposizione delle azioni necessarie all'implementazione delle strategie e al conseguimento degli obiettivi specifici, considerate le diverse e peculiari specificità dei molteplici corpi idrici individuati, è stato predisposto un programma di misure (sia di base che supplementari) ampio e particolareggiato che in parte richiama e ricomprende attività già previste dalle normative vigenti.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti del progetto di Piano si condivide l'approccio metodologico utilizzato che si basa sugli scenari di riferimento condivisi e tiene conto del contesto pianificatorio e programmatico già esistente, anche di livello locale, come anche le modalità di valutazione degli impatti

delle misure specifiche individuate rispetto agli obiettivi di sostenibilità esplicitati, mediante i criteri qualitativi selezionati.

Data la natura del piano la maggior parte delle interazioni risulta di carattere positivo e sono correttamente evidenziati i pochi casi di possibile impatto negativo di alcune misure su alcuni degli obiettivi di sostenibilità, individuando peraltro alcuni indirizzi generali per la relativa mitigazione.

In generale comunque le misure specifiche previste appaiono rivolte al miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici sottesi dal Bacino del Po. Effetti particolarmente positivi sono attesi dalle misure strutturali di tipo estensivo, tutte improntate al potenziamento delle funzioni di depurazione ed alla diminuzione dell'inquinamento delle acque attraverso un tentativo di ripristino delle dinamiche fluviali naturali. Si condivide la particolare attenzione posta alla razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa a scopo irriguo ed alla definizione di obiettivi di portata, non solo per il Po ma anche per i corsi d'acqua naturali che afferiscono ad esso. Diverse sono inoltre le misure di sostegno alle popolazioni ittiche, comprensive della realizzazione/adeguamento di opere sia longitudinali che trasversali per garantirne il passaggio e la tutela, nonché gli interventi previsti per il contenimento delle specie alloctone.

Non vengono tuttavia esplicitamente introdotti strumenti operativi in grado di rispondere efficacemente ed in tempi brevi alle problematiche indicate.

Appare da un lato necessario, per finalizzare e dettagliare le attività da sviluppare o completare, che il Piano di Gestione specifichi, anche in una fase successiva (eventualmente sviluppata a livello regionale), quali tra le misure indicate nel succitato elenco siano da porre in atto per ogni singolo corpo idrico. Queste potranno poi essere se del caso integrate anche in una fase successiva con ulteriori misure individuate, tra quelle indicate dal Piano o individuando ulteriori iniziative, in ragione di nuove o più approfondite valutazioni.

Altrettanto importante potrà essere la predisposizione di politiche finalizzate al raggiungimento dei traguardi prefissati dal piano. Ciò al fine di evitare che le previsioni pianificatorie introdotte in questa fase restino ad uno stadio di mere dichiarazioni d'intenti. Da questo punto di vista, una possibile soluzione, in via transitoria, in attesa di disposizioni di maggiormente incisive e localizzate, potrebbe essere la formalizzazione degli Indirizzi Ambientali Generali, rappresentati al capitolo 10 del Rapporto Ambientale, in indicazioni maggiormente vincolanti su tutto il territorio del Distretto.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali associati alle singole misure, si ritiene necessario esplicitare maggiormente come essa possa essere fatta efficacemente solo a livelli successivi di programmazione e pertanto solo quando verranno dettagliati i contenuti delle misure, la localizzazione delle attività, la allocazione delle risorse (al fine di pesare il loro contributo in relazione al budget ad esse assegnato) e come sia necessario integrare il sistema di monitoraggio proposto con indicatori di realizzazione, risultato, impatto in più stretto rapporto con le specifiche azioni da realizzare (vedasi capitolo relativo al monitoraggio).

Analogamente solo a tale livello di dettaglio potranno essere meglio definite opportune misure di mitigazione e/o compensazione per le quali comunque possono qui essere ampliati e approfonditi gli indirizzi generali presentati (vedasi anche cap. 10.1 RA) e le prescrizioni di governo, al fine di facilitare poi l'integrazione degli aspetti ambientali nelle fasi di attuazione del programma (modalità attuative, criteri, ecc.) individuando già nel piano un percorso organizzativo e metodologico specifico.

Approfondendo il discorso per gli aspetti prettamente naturalistici, si evidenzia come il piano assuma nella propria documentazione l'analisi ecologico-funzionale realizzata in occasione dell'elaborazione del Progetto Strategico Speciale Valle del fiume Po. Tra i diversi obiettivi che si pone il progetto figurano azioni per il potenziamento della rete ecologica e per una migliore gestione della risorsa idrica, anche per usi ambientali.

In via prioritaria sono previsti il completamento ed il coordinamento dei piani di gestione delle aree Natura 2000 in un'ottica di scala di asta fluviale, unitamente a interventi di conservazione e ripristino della biodiversità. Si rileva però che l'area territoriale contemplata da questo elaborato non comprende alcuna porzione ligure, i cui siti Natura 2000 restano quindi esclusi dalla formulazione di considerazioni di dettaglio.

Pertanto si ritiene opportuno introdurre misure specifiche per la tutela delle aree SIC liguri. Si ricorda tra l'altro che la DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE" dispone alcune misure per habitat di acqua dolce, così come il R/R 5/2008 "Misure di conservazione delle ZPS liguri" che dovrebbero essere prese in considerazione nel Piano in oggetto.

Riguardo a questo punto si ritiene inoltre opportuno che il Piano rimandi, per quanto concerne i siti rete Natura 2000 liguri e le relative aree di collegamento ecologico funzionali, ad una fase di revisione in occasione della individuazione delle misure di conservazione di tali siti o dei piani di gestione, considerato che il processo è in corso e non ancora terminato, come peraltro parrebbe in parte richiamato dalla misura "Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto".

Si ritiene altresì opportuno che il Piano preveda nel breve periodo uno specifico approfondimento per l'individuazione di fattori correttivi da applicarsi al DMV per le aree naturalisticamente rilevanti.

Si concorda peraltro con i contenuti del Rapporto Ambientale, parte III, dove si propone l'estensione all'intero reticolo del Distretto sia dell'approccio metodologico utilizzato per il PSS della Valle del fiume Po, sia delle Prescrizioni di Governo elaborate in quella sede.

Si ribadisce la necessità, peraltro sottolineata dallo stesso Rapporto Ambientale, di svolgere ove dovuta una valutazione di incidenza progettuale sui singoli interventi attuativi delle previsioni pianificatorie (comprese quelle derivanti da altri strumenti pianificatori), con particolare riferimento a quelli che, seppur volti ad un miglioramento dello stato ecologico nel lungo periodo, possono più facilmente generare impatti localizzati durante l'esecuzione dei lavori o nel periodo immediatamente successivo alla fase di realizzazione.

All'interno di questa tipologia di interventi andranno ad esempio annoverate le azioni di realizzazione/completamento/manutenzione di sistemi acquedottistici e fognature, quelle di riattivazione/costruzione di centrali idroelettriche, di adeguamento/realizzazione di difese spondali, ecc.

2. Osservazioni su specifiche misure

Di seguito si riportano alcune osservazioni e puntualizzazioni su misure specifiche, anche sulla base delle peculiarità del territorio regionale interessato (premesso che in ogni caso il grado di attuazione delle stesse sarà strettamente correlato alle risorse sia umane che finanziarie disponibili):

- si evidenzia come naturalmente alcune misure tra quelle indicate non risultino pertinenti o applicabili al territorio ligure. Ad esempio *"Attività di biomanipolazione, basata sullo sfalcio delle macrofite acquatiche sommerse dalla specchio lacustre, per la riduzione della trofia"*;
- per altre misure condivisibili nello spirito quali ad esempio *"Promuovere l'utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee"*, dovrebbero essere già esplicitati criteri ed indirizzi (con maggiore riferimento alle specificità territoriali) volti a prevenire criticità legate a deficit idrici di acque superficiali, con particolare riferimento a tratti in cui tale problematica è già stata individuata;
- *definizione dei criteri, a livello di distretto, per l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia e per la mitigazione degli impatti ambientali conseguenti*: a questo proposito si fa presente che Regione Liguria ha già adottato alcuni criteri di salvaguardia ed

indirizzi progettuali per gli impianti mini-idroelettrici con le "Norme tecniche art. 16 l.r. 38/98. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili" (DGR 551 del 23/05/2008 come modificata dalla DGR 595 del 12/05/2009);

3. Osservazioni sull'organizzazione e correlazione delle misure (Allegato 7.9 all'elaborato 7) e su aspetti di promozione della sostenibilità complessiva

- *AMBITO STRATEGICO A (QUALITA' DELL'ACQUA E DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI) - OBIETTIVO SPECIFICO: A2 (ADEGUARE IL SISTEMA DI GESTIONE DEI CORPI IDRICI A SUPPORTO DI UN USO EQUILIBRATO E SOSTENIBILE)*

In tale ambito si riterebbe opportuna una valutazione volta ad integrare le misure non strutturali nella categoria "Strumenti volontari: accordi di cooperazione, programmazione negoziata, contratti di fiume, tavolo di partenariato).

Da un lato appare riduttivo, per la misura riportata, limitare la tipologia delle acque di interesse alla sola tipologia degli invasi, mentre sarebbe ipotizzabile una graduale estensione a livello di sottobacini e in casi specifici di singoli corpi idrici (peraltro vengono richiamati gli stessi contratti di fiume), posto che l'adozione di tali strumenti di governance partecipata risulta senz'altro utile al raggiungimento dell'obiettivo specifico. Ciò a maggior ragione dato che altre misure richiamano ad esempio necessità quali l'individuazione di attività specifiche a livello di corpo idrico (es. creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate) che si gioverebbero di strumenti quali quelli citati.

Dall'altro numero e tipologia delle misure di promozione della sostenibilità in tale ambito dovrebbero essere qui ampliate, andando ad includere ad esempio misure quali:

- *"Potenziamento della capacità di governance pubblica e di cooperazione pubblico - privato volte ad aumentare efficienza, trasparenza, controllo e coinvolgimento dei diversi portatori di interesse",* anche mediante l'adozione di strumenti volontari quali processi di Agenda 21 locale, certificazioni ambientali di livello comprensoriale (si ritiene qui necessario un accenno all'implementazione di sistemi di gestione ambientale coordinati da parte di associazioni di EE.LL. in comprensori territoriali omogenei con conseguente gestione condivisa e sinergica di aspetti ambientali di comune interesse)
- *"Sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolta a amministratori e tecnici delle PP.AA., operatori del settore, fruitori e cittadinanza sugli usi equilibrati e sostenibili della risorsa idrica",* dato che l'obiettivo specifico difficilmente potrà essere conseguito senza una sempre maggiore consapevolezza, partecipazione e contributo di tutti i portatori di interesse (e si ritiene qui necessario un richiamo ai Sistemi Regionali INFEA - Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale -, realtà consolidate che da anni si occupano di promuovere tali aspetti, anche nel settore acque, e i cui centri locali costituiscono sensori e nodi di reti di relazione tra i vari portatori di interesse sul territorio, con notevoli competenze comunicative, educative, progettuali, da valorizzare in tale contesto).
- *Introduzione di strumenti di analisi economica che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, che facciano emergere anche i costi ambientali"* quali ad esempio metodologie di contabilità ambientale, impronta ecologica, ecc.... da correlare anche agli strumenti economici di incentivazione riportati nella categoria precedente.

Peraltro si sottolinea come tale osservazione, qui particolarmente pregnante, possa essere ripetuta per praticamente tutti gli obiettivi specifici riportati, data la natura trasversale delle misure citate, che risulterebbe in tal modo maggiormente esplicita e valorizzata, rispetto ad esempio ad un obiettivo specifico proprio (es. D4 Informare, sensibilizzare, favorire l'accesso alle informazioni).

Categorie quali "Strumenti volontari" e "formazione, sensibilizzazione e buone pratiche" potrebbero in alternativa essere infatti presenti e popolate su tutti gli obiettivi, in declinazioni differenti a seconda delle tematiche e dei traguardi specifici da raggiungere.

Risulterebbe ad esempio in tal modo maggiormente evidente la correlazione tra attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale e uso equilibrato e sostenibile della risorsa, fatto meno sottolineato nel successivo obiettivo D.4.

Analogamente tali aspetti dovrebbero essere sottolineati nel cap. 5.7 (Gestione del bene comune "risorsa idrica" dell'allegato 9.2 all'elaborato 9 (valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po).

- **AMBITO STRATEGICO D (GESTIRE UN BENE COMUNE IN MODO COLLETTIVO) - OBIETTIVO SPECIFICO D.1 (ADOTTARE AZIONI CHE FAVORISCANO L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI E DELLE COMPETENZE).**

Si condivide, sulla base delle considerazioni di cui sopra, l'impostazione nell'individuazione delle misure di cui all'obiettivo D.1.

In questo ambito, anche nelle misure relative al possibile sviluppo di strumenti di carattere regolamentare, dovrà essere adeguatamente promosso il confronto reciproco e lo scambio di buone pratiche, quali quelle emerse dall'adozione di strumenti di tipo volontario e di coinvolgimento dei portatori di interesse a livello locale.

Nello specifico, per quanto riguarda possibili "strumenti per valutare e distinguere la qualità dei progetti per il rilascio di nuove concessioni in funzione del miglior rapporto producibilità / sfruttamento della risorsa", si sottolinea come sia necessario che questi si basino e siano accompagnati da un set di indicatori che sia coerente con e parte integrante del set di indicatori utilizzato per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche e delle misure implementate.

Per il resto il numero e la varietà delle misure ivi elencate riflettono in gran parte le considerazioni di cui al punto precedente, con l'eccezione di una mancata esplicitazione della necessità di implementare apposite azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale che facilitino una consapevolezza comune, la stessa implementazione delle singole misure e il raggiungimento dell'obiettivo.

- **AMBITO STRATEGICO D (GESTIRE UN BENE COMUNE IN MODO COLLETTIVO) - OBIETTIVO SPECIFICO D.2 (METTERE IN ATTO STRUMENTI ADEGUATI PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO).**

Nelle misure afferenti a strumenti economici si ritengono necessarie le seguenti due minime considerazioni:

- *Introduzione di strumenti di analisi economica che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, anche con riguardo ai costi ambientali:* si ritiene necessario un accenno alle possibili metodologie implementabili (contabilità ambientale, impronta ecologica, ecc...).
- *Promozione di incentivi ambientali innovativi (es: "Certificati blu" per Comuni che investono in tutela dell'acqua o ne garantiscono la qualità):* si ritiene necessario un accenno all'implementazione di sistemi di gestione ambientale quale possibile modalità di integrazione pubblico/privato, anche sulla base delle numerose esperienze di certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS di EE.LL. nel territorio distrettuale, e come modello per una possibile introduzione di "Certificati BLU" (cfr. modello certificazione energetica dei comuni European Energy Award).

- **AMBITO STRATEGICO D (GESTIRE UN BENE COMUNE IN MODO COLLETTIVO) - OBIETTIVO SPECIFICO D.3 (COLMARE LE LACUNE CONOSCITIVE).**

Passando all'obiettivo D.3 (colmare le lacune conoscitive), parrebbe opportuno esplicitare con maggior forza la necessità di miglioramento del coordinamento tra tutti gli enti competenti per quanto riguarda omogeneità ed efficacia del monitoraggio ambientale, concetto già anticipato nell'obiettivo D.1.

Si segnala peraltro che ai sensi della L.R. n. 39/2008 con LR 16 dell'11/5/09 la Regione Liguria ha istituito, presso il dipartimento competente in materia di ambiente, l'Osservatorio Regionale sulle risorse idriche. Con DGR 1063/09 sono stati definiti i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio che si avvale di ARPAL per il monitoraggio nonché per la gestione e la raccolta dei dati. I costi dell'Osservatorio sono posti a carico della tariffa dell'Autorità d'ambito.

Tale aspetto e analoghe evoluzioni in altre regioni dovrebbero essere adeguatamente considerate nell'ambito della definizione di ruoli, responsabilità e risorse nell'attuazione di molte delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi specifici.

Anche nell'ambito delle attività conoscitive previste dovrebbe essere promosso uno scambio di competenze e buone pratiche sulla base delle esperienze di successo attivate a livello locale (come ad esempio sui sistemi di verifica delle prestazioni dei soggetti gestori). Ciò anche al fine di facilitare una condivisione su metodologie, modelli, valutazioni che porti ad una maggiore confrontabilità di dati e risultati ottenuti.

Analogamente dovrebbe essere esplicitata una misura conoscitiva volta a consolidare un set condiviso di indicatori.

- **AMBITO STRATEGICO D (GESTIRE UN BENE COMUNE IN MODO COLLETTIVO) - OBIETTIVO SPECIFICO D.4 (INFORMARE, SENSIBILIZZARE, FAVORIRE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI).**

Senza ribadire quanto già espresso in precedenza ci si limita qui a ribadire come sia necessario un richiamo ai Sistemi Regionali INFEA (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale) e come attività formative debbano essere previste anche nei confronti di amministratori e tecnici delle PP.AA. locali (peraltro aspetto specificatamente richiamato nella selezione degli indicatori per il piano di monitoraggio VAS del PdG).

Considerazioni ambientali

Si riportano di seguito ulteriori osservazioni più strettamente inerenti aspetti di carattere ambientale.

Aspetti bionaturalistici

E' auspicabile prevedere, nelle fasi di attuazione del Piano di gestione, uno stretto raccordo tra le previsioni della direttiva 2000/60 e le previsioni della direttiva 92/43/CE al fine di ottimizzare gli sforzi per il raggiungimento di quegli obiettivi- relativi al mantenimento in buono stato di conservazione di specie o habitat di interesse comunitario legati all'ambiente acquatico- che risultano convergenti.

Nel frattempo nell'attuazione delle misure si dovrà tenere conto delle "Misure di salvaguardia per gli Habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CE", recentemente individuate con DGR 1507 del 06/11/2009, ai sensi della Legge Regionale n°28 del 10/07/2009 ("Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità").

Si sottolinea l'importanza che ha l'elaborazione, nell'ambito dello strumento pianificatorio in esame, di linee guida per la realizzazione di determinate categorie di intervento sui corpi idrici, con specifico riferimento alle

modalità di mitigazione delle incidenze su specie ed habitat Natura 2000. A questo proposito si ritiene opportuno prevedere un adeguato confronto tra i soggetti interessati, al fine di predisporre disciplinari tecnici per la realizzazione di interventi di manutenzione in siti Natura 2000 producendo gli elaborati nell'ambito del presente Piano di Gestione, in modo da ottenere il giusto coordinamento tra tutti i bacini ad esso appartenenti.

Si rileva infine che, sebbene si ipotizzi un beneficio complessivo nel lungo periodo, diversi interventi previsti sono evidentemente caratterizzati, sia per la fase cantieristica che per quella di esercizio, da un certo grado d'impatto sulla biodiversità legata all'ambiente idrico. Per la risoluzione di queste criticità, non trattate in ambito di Piano vista la scala di riferimento, si rimanda pertanto a valutazioni di incidenza da svolgersi in sede progettuale, per ciascun intervento previsto dal Piano di Gestione che abbia effetti diretti o indiretti su siti Natura 2000.

Considerazioni relative al piano di monitoraggio

Si riportano di seguito ulteriori osservazioni circa il piano di monitoraggio.

Il sistema di monitoraggio del Piano di Gestione ha differenti obiettivi complementari intrinseci:

- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle misure previste dal Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi qualità ambientale che il Piano si è posto;
- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie;
- essere in grado di fornire la dovuta informazione alle autorità con competenza ambientale e al pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del programma attraverso l'attività di reporting.

Per conseguire compiutamente tali obiettivi nel sistema di monitoraggio devono essere adeguatamente esplicitati:

- obiettivi di programma e effetti da monitorare;
- fonti conoscitive esistenti e database informativi a cui attingere per la costruzione degli indicatori;
- modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati;
- programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio attraverso la definizione del cronoprogramma e delle modalità di reporting;
- definizione del sistema di retroazione finalizzato ad apportare misure correttive al programma

In particolare, affinché le attività di monitoraggio e di eventuale revisione del programma siano eseguite correttamente e risultino efficienti ed efficaci è necessaria una attenta definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nelle varie attività e fasi del monitoraggio.

A questo proposito, potrebbe essere utile esplicitare con maggior livello di dettaglio il ruolo delle agenzie regionali di protezione dell'ambiente e degli osservatori in via di costituzione.

Si sottolinea inoltre come la realizzazione del sistema di gestione dati dovrà essere opportunamente correlata con i sistemi informativi regionali esistenti o in via di realizzazione, relativi alla materia di interesse, garantendo il raccordo e l'interscambio dei dati.

In ogni caso si suggerisce una maggiore esplicitazione circa le previsioni sui fabbisogni di risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio ambientale, a carico dei differenti soggetti, formalizzando in modo più esplicito un piano di monitoraggio concreto ed attuabile.

Passando alla selezione degli indicatori si condivide la cautela espressa in merito all'utilizzo, peraltro dovuto, di indicatori alle prime applicazioni nel monitoraggio routinario da parte delle Agenzie Regionali di Protezione dell'Ambiente (e per i quali in alcuni casi è ancora in corso un confronto sulle modalità di elaborazione a livello nazionale) e l'esplicitazione della necessità di riorganizzare le reti di monitoraggio esistenti per adeguarle alle nuove esigenze conoscitive richieste e il conseguente tempo necessario alla messa a regime, prevista per fine anno 2010.

A questo riguardo si segnala che ARPAL, a seguito del primo anno di monitoraggio finalizzato alla definizione per le acque superficiali interne dello stato chimico ed ecologico, così come previsto dalla nuova evoluzione normativa, sta già lavorando in tal senso. Anche per le acque sotterranee le reti di monitoraggio è in corso di revisione alla luce delle disposizioni Dlgs 30/2009.

In ogni caso si condivide l'impostazione generale nella selezione degli indicatori.

Tuttavia, per quanto riguarda il set di indicatori utilizzato, senz'altro adeguato al monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee (come previsto dalla Dir. 2000/60), pare fortemente opportuna l'adozione di ulteriori indicatori di realizzazione, risultato e impatto strettamente correlati a misure specifiche previste, che vadano a costituire la base sulla quale valutare l'efficacia delle azioni intraprese.

Tra questi assume carattere rilevante l'individuazione di indicatori adeguati per il monitoraggio del consumo del suolo, in particolare per valutare l'efficacia di misure non strutturali da implementare ai fini di una riduzione/limitazione della impermeabilizzazione (cfr. obiettivo specifico C1) o di interventi di riqualificazione, recupero, rinaturalizzazione.

Altro tra vari possibili esempi può essere quello relativo ad un indicatore relativo al monitoraggio del miglioramento dell'efficienza del parco impianti idroelettrici esistente (cfr. Obiettivo specifico A2, misure strutturali di tipo intensivo).

Potrebbe essere infine valutata l'opportunità di monitoraggi ad hoc calibrati sulle specie floro-faunistiche più sensibili legate all'ambiente fluviale (tra quelle soggette a maggior tutela da parte della UE), allo scopo di verificare a posteriori la bontà delle misure messe in atto dal Piano ed attuare in itinere le necessarie correzioni.

Si fa presente che per il set di indicatori prescelti dovranno essere indicate le fonti, le unità di misura e il periodo di rilevazione degli indicatori. Numerosi tra questi indicatori richiederanno inoltre una acquisizione di dati ad hoc attraverso monitoraggi specifici o comunque l'acquisizione di dati da parte di soggetti esterni. Sarà opportuno prevedere nelle fasi attuative idonee modalità e risorse per il reperimento di tali dati.

Anche su questi aspetti (correlati all'individuazione delle misure specifiche a livello locale) dovrà essere avviato un continuo confronto con le regioni e gli altri portatori di interesse a livello locale, al fine di correlarsi ai reali fabbisogni dei territori coinvolti, utilizzando prioritariamente sistemi di rilevazione già in essere a cui affiancare nuove iniziative specifiche di interesse distrettuale.



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 24 novembre 2009

Seduta pubblica Sessione III ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 30

Presidente Giacomo Ronzitti

Consigliere Segretario Patrizia Muratore

O.d.g. n. 505

Deliberazione n. 32

OGGETTO: PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Richiamati:

- il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizione sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed, in particolare, la parte terza e gli allegati 1 e 3 alla parte terza che disciplinano, tra l'altro, gli aspetti relativi alla tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche sia superficiali sia sotterranee, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, il monitoraggio e la classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale, nonché il rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica;
- il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento) che, ad integrazione della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee stabilendo, in particolare, che i piani di gestione di bacino idrografico ed i piani

di tutela delle acque riportino gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'Allegato 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015 nonché l'elenco delle sostanze rilevate nei corpi idrici sotterranei ricadenti nel territorio di competenza;

- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 (Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto);
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo) che, tra l'altro, ha sostituito l'Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 152/2006;
- la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 12 che, tra l'altro, prevede che per l'approvazione e l'aggiornamento dei piani regionali ambientali si segua la procedura, di cui al comma 1, che prevede che il piano sia approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, assicurando adeguata pubblicità e massima partecipazione;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2003, n. 1705 (D.lgs. 152/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione iter procedurale, contenuti del Piano Regionale di Tutela delle Acque ed elenco dei corpi idrici significativi);
- la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 1119 con la quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 lo schema di piano regionale di tutela delle acque, limitatamente agli aspetti relativi alla qualità delle acque in conformità agli indirizzi procedurali previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1703 del 2003;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2005, n. 6 (Proposta di approvazione al Consiglio regionale dello schema di piano regionale di tutela delle acque);
- la deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2006, n. 10 (Modifica alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale dello schema di Piano regionale di tutela delle acque);
- la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2009, n. 430 (Tipizzazione delle acque superficiali, individuazione dei corpi idrici ed analisi delle pressioni ai sensi del D.M. 16 giugno 2008 n. 131);
- la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2009, n. 22 (Integrazione alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 6/2005, avente ad oggetto

- “Proposta di approvazione al Consiglio regionale dello schema di Piano regionale di tutela delle acque”);
- la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2009, n. 38 (Integrazione alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 6/2005 avente ad oggetto “Proposta di approvazione al Consiglio regionale dello schema di Piano regionale di tutela delle acque”);

Considerato che:

- l’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra ha espresso, in data 24 gennaio 2005, parere favorevole, condizionato all’osservanza di alcune modificazioni ed integrazioni riguardanti la correzione di alcuni errori nei dati inseriti in alcune tabelle o grafici, la variazione di alcune norme attuative e l’inserimento di alcune precisazioni riguardanti l’interpretazione e la valenza di documenti già approvati dall’Autorità stessa;
- a seguito di contatti intercorsi con l’Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Po, durante la fase istruttoria relativa al rilascio del parere vincolante da parte di tale Autorità, è emersa l’esigenza di apportare allo schema di Piano una serie di modifiche attinenti, tra l’altro, una migliore definizione dei tempi di realizzazione degli interventi programmati e delle loro priorità in funzione degli obiettivi da conseguire, un miglior dettaglio degli obiettivi, che non possono essere diversi da quelli contenuti nei programmi approvati dall’Autorità stessa in merito alla necessità di addivenire ad una depurazione degli scarichi fognari che consenta il conseguimento degli standard di qualità delle acque nelle stazioni di misura prestabilite, attraverso l’abbattimento dei carichi di nutrienti previsti nei programmi stessi e l’integrazione delle norme di attuazione, con particolare riferimento alla definizione del Deflusso Minimo Vitale;
- alcuni enti locali hanno manifestato l’esigenza di modificare alcuni interventi, relativi al servizio idrico integrato, necessari al conseguimento degli obiettivi prefissati e che tali modifiche hanno trovato l’accordo degli ATO interessati, i quali, conseguentemente, hanno provveduto, o stanno provvedendo, all’adeguamento dei rispettivi Piani d’Ambito;

Preso atto che:

- con deliberazione 20 aprile 2006, n. 10 la Giunta ha apportato al Piano talune modifiche al fine di corrispondere alle osservazioni anticipate dall’Autorità di bacino di rilievo nazionale del Fiume Po, che ha espresso il parere vincolante nella seduta del Comitato Istituzionale del 28 gennaio 2008;
- con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2005, n. 1275 le province di Genova e di Savona sono state incaricate di svolgere attività volte all’individuazione di un quadro conoscitivo di base di bacino, sotto il profilo della disponibilità idrica naturale e della utilizzazione della risorsa, relativamente al bacino del Po in conformità alle delibere del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po numeri 7/2002 e 7/2004;
- le Province, in qualità di organi dell’Autorità di bacino di rilievo regionale, hanno approvato i piani di bacino stralcio sul bilancio idrico relativi ai bacini individuati nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 2003;

- nelle more di approvazione del Piano di tutela delle acque, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 2005, sono sopravvenute modifiche al quadro normativo di riferimento, rappresentate, in particolare, dal decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché sono stati acquisiti nuovi dati sullo stato delle acque conseguenti a monitoraggi svolti anche secondo criteri e modalità introdotti dalle modifiche normative intervenute;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 2009 la Regione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 131/2008, che stabilisce nuovi criteri per la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali, ha provveduto ad identificare le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino - costiera ed acqua di transizione definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici allegati al Decreto medesimo nonché ad individuare i corpi idrici, per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti sulla base della metodologia ivi stabilita. In particolare sono stati individuati i seguenti corpi idrici:
 - Distretto padano (territorio di competenza Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po):
 - 66 corpi idrici superficiali (60 fiumi+6 laghi)
 - 4 corpi idrici sotterranei
 - Distretto Appennino settentrionale (territorio di competenza dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Arno):
 - 127 corpi idrici superficiali interni (126 fiumi+1 lago)
 - 26 corpi idrici marino-costieri
 - 1 corpo idrico di transizione
 - 21 corpi idrici sotterranei
- sono stati acquisiti i dati relativi al bilancio idrico del fiume Po;
- sono stati, inoltre, acquisiti nuovi elementi di conoscenza sia per le acque superficiali sia per le acque sotterranee a seguito dei monitoraggi svolti nel periodo 2006-2008 ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché al mutato quadro normativo, in particolare, conseguente, tra l'altro, al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 131/2008, nonché al citato decreto legislativo n. 30 del 2009;

Dato atto che:

- tale implementazione comporta una modifica non sostanziale del piano stesso non incidendo sull'impostazione e sulle linee fondamentali di piano come già adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 2005;
- in particolare, i dati riguardano l'aggiornamento dei monitoraggi dei corpi idrici, come individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 2003 e nella deliberazione della Giunta regionale n. 430 del 2009 e le conseguenti analisi di qualità, l'inserimento delle valutazioni sul bilancio idrico dei bacini liguri, nonché l'aggiornamento delle misure infrastrutturali conseguenti agli aggiornamenti dei piani d'ambito degli A.A.T.O. liguri;

- tale integrazione risponde anche all'esigenza di corrispondere alle sopravvenute modifiche normative in materia;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge recante Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, la Regione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, a partecipare alla formazione del Piano di gestione delle acque, di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, per i distretti idrografici individuati ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da adottare a cura delle Autorità di bacino di rilievo nazionale entro e non oltre il 22 dicembre 2009, tra l'altro, attraverso l'invio dei dati e dei pareri disponibili in materia;

Dato atto che il territorio della Regione Liguria afferisce, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 152/2006, al Distretto idrografico Padano, che fa capo all'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po, nonché al Distretto dell'Appennino settentrionale, che fa capo all'autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Arno;

Richiamata la deliberazione 23 ottobre 2009, n. 38 con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad ulteriori integrazioni del Piano - che comportano modifiche non sostanziali dello stesso non incidendo sull'impostazione e sulle linee fondamentali di Piano, come già adottate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 2005 - riguardanti, in particolare:

- le norme d'attuazione del piano;
- l'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio dei corpi idrici superficiali, sotterranei e dell'ambiente marino e costiero;
- le linee guida per la delimitazione delle aree di salvaguardia;
- le informazioni relative alle aree protette ai fini dell'istituzione del registro di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 152 del 2006;
- l'analisi economica del piano, ai sensi dell'articolo 121, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 152/2006 in base alle misure indicate per il servizio idrico integrato;

Ritenuto, altresì, di modificare le norme attuative prevedendo che "è vietato realizzare pontili galleggianti, catenarie o, comunque, lo stazionamento di natanti in aree nelle quali siano già presenti impianti di mitilicoltura od acquacoltura";

Preso atto che sulla base di tali aggiornamenti normativi ed integrazioni tecniche, il Piano di tutela delle acque viene così ad articolarsi:

- RELAZIONE DI SINTESI;
- ALLEGATO I: QUADRO NORMATIVO;
- ALLEGATO II: CARATTERI IDROLOGICI: STIMA DEI VALORI DI PORTATA;
- ALLEGATO III: MONITORAGGIO CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI DELL'AMBIENTE MARINO-COSTIERO;

- ALLEGATO IV: ELABORAZIONI STATISTICHE SULLA QUALITA' DELLE ACQUE;
- ALLEGATO V: QUADRO CONOSCITIVO SULLE PRESSIONI;
- ALLEGATO VI: STIMA DEL FABBISOGNO IDRICO;
- ALLEGATO VII: LINEE GUIDA PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA;
- ALLEGATO VIII: RELAZIONI MONOGRAFICHE:
 - RELAZIONI MONOGRAFICHE PER LA PARTE ACQUE SUPERFICIALI/SOTTERRANEE INTERNE
 - RELAZIONI MONOGRAFICHE AMBIENTE MARINO COSTIERO;
- ALLEGATO IX: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS);
- ALLEGATO X: INTEGRAZIONI ANNO 2006;
- ALLEGATO XI: INTEGRAZIONI ANNO 2009;
- ALLEGATO XII: NORME DI ATTUAZIONE;
- ALLEGATO XIII: ANALISI ECONOMICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- ALLEGATO XIV: RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEPURATE E DEI FANGHI PRODOTTI;
- ALLEGATO XV ELENCO DELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE LIGURIA AI FINI DELL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE AREE PROTETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 117 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152 DEL 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI" E RELATIVA CARTOGRAFIA;
- ALLEGATI CARTOGRAFICI;

Visto il testo rielaborato dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 18 novembre 2009 comprensivo delle modifiche contenute nelle proposte di deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 20 aprile 2006, n. 22 del 19 giugno 2009 e n. 38 del 23 ottobre 2009;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Piano regionale di tutela delle acque costituito dai seguenti allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
 - RELAZIONE DI SINTESI;
 - ALLEGATO I: QUADRO NORMATIVO;
 - ALLEGATO II: CARATTERI IDROLOGICI: STIMA DEI VALORI DI PORTATA;
 - ALLEGATO III: MONITORAGGIO CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI DELL'AMBIENTE MARINO-COSTIERO;
 - ALLEGATO IV: ELABORAZIONI STATISTICHE SULLA QUALITA' DELLE ACQUE;
 - ALLEGATO V: QUADRO CONOSCITIVO SULLE PRESSIONI;
 - ALLEGATO VI: STIMA DEL FABBISOGNO IDRICO;

- ALLEGATO VII: LINEE GUIDA PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA;
 - ALLEGATO VIII: RELAZIONI MONOGRAFICHE:
 - RELAZIONI MONOGRAFICHE PER LA PARTE ACQUE SUPERFICIALI/SOTTERRANEE INTERNE
 - RELAZIONI MONOGRAFICHE AMBIENTE MARINO COSTIERO;
 - ALLEGATO IX: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS);
 - ALLEGATO X: INTEGRAZIONI ANNO 2006;
 - ALLEGATO XI: INTEGRAZIONI ANNO 2009;
 - ALLEGATO XII: NORME DI ATTUAZIONE;
 - ALLEGATO XIII: ANALISI ECONOMICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
 - ALLEGATO XIV: RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEPURATE E DEI FANGHI PRODOTTI;
 - ALLEGATO XV ELENCO DELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE LIGURIA AI FINI DELL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE AREE PROTETTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 117 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152 DEL 2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI" E RELATIVA CARTOGRAFIA;
 - ALLEGATI CARTOGRAFICI;
- 2) di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del Piano, di provvedere alla collazione degli atti e alla stesura del testo coordinato del Piano stesso;
- 3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione, o pubblicazione dello stesso.

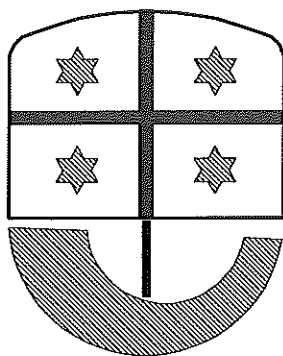
Nessun Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, il Consiglio approva all'unanimità (come da elenco agli atti) e il Presidente ne proclama il risultato.

IL PRESIDENTE
(Giacomo Ronzitti)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Patrizia Muratore)

MM/TCB



REGIONE LIGURIA

Proposta aggiornamento
Allegato 7.4

Ricognizione misure Regione Liguria (QUADRO NORMATIVO)

Settembre 2009

1. Direttive Comunitarie in materia di protezione delle acque e loro attuazione a scala nazionale e regionale

1.1. Direttiva Quadro Acque

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque		
La direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque finalizzato alla tutela quali-quantitativa e al raggiungimento dello stato di qualità "buono" per tutti i corpi idrici entro il 2015. Principio fondante della direttiva è la considerazione: "L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale". I punti chiave della Direttiva 2000/60 sono: - gestione integrata delle acque superficiali e delle acque sotterranee a livello di bacino idrografico - tutela delle acque basata su obiettivi di qualità e rispetto dei limiti di concentrazione nelle acque - analisi economica e recupero dei costi - sviluppo di un uso sostenibile della risorsa - partecipazione pubblica e trasparenza nella fase di elaborazione del piano. Scopo della direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che: - impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico - agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili - miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie - assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e contribuisca a: - mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità - garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo - ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee - proteggere le acque territoriali e marine - realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.	<u>Stato</u> Decreto 14 aprile 2009, n. 56 Legge 27 febbraio 2009, n. 13 Decreto 16 giugno 2008, n. 131 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4	<u>Stato</u> Decreto 14 aprile 2009, n. 56 Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo" Legge 27 febbraio 2009, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente Decreto 16 giugno 2008, n. 131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" <i>Si ritiene comunque opportuno sottolineare che prima del recepimento formale della Direttiva come previsto dalla legge comunitaria di delega al Governo n. 306 del 2003, il quadro normativo statale si era arricchito con un serie di decreti attuativi di singoli articoli del precedente Decreto Legislativo 152/1999 (e ss. mm. ed ii.) tra i quali in particolare quelli in tema di:</i> - modalità di informazione sullo stato delle acque (art. 3, DM 18 settembre 2002, n. 198); - classificazione dello stato ambientale (art. 3, DM 19 agosto 2003, n. 152); - regolamento per il riutilizzo delle acque reflue (ex art. 26 DM 12 giugno 2003, n. 185); - regolamento per la fissazione degli standard di qualità ambientale per le sostanze pericolose includendo le sostanze prioritarie dell'all.X della Direttiva-quadro (DM 6 novembre 2003, n. 367); - gestione degli invasi (ex art. 40, DM 30 giugno 2004); - predisposizione del bilancio idrico comprendente i criteri per la definizione del deflusso minimo vitale (DM 28 luglio 2004); <i>che nel complesso avevano già contribuito ad orientare il quadro normativo statale verso una sostanziale conformità agli indirizzi della Direttiva (tra le problematiche lasciate ancora aperte particolare peso aveva comunque il mancato adeguamento delle metodiche per il monitoraggio, con particolare riferimento agli elementi di qualità biologica.</i>

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
La direttiva fissa quali obiettivi ambientali: 1. Per le acque superficiali: • gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali • gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'Allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva 2. Per le acque sotterranee: • gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei • gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva 3. Per le aree protette: • gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.	<u>Regione Liguria</u> Regolamento Regionale 10 luglio 2009 N. 4 Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 19 giugno 2009 Delibera di Giunta Regionale n. 430 del 9 aprile 2009 Delibera di Giunta Regionale n. 10 del 20/04/2006 Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 21/01/2005 Delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 8/10/2004 Delibera di Giunta Regionale n. 1708 del 18/12/2003 Delibera di Giunta Regionale n. 1705 del 18/12/2003	<u>Regione Liguria</u> Regolamento Regionale 10 luglio N. 4 di Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39) in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale): Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 19 giugno 2009 di integrazione alla proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 6/2005, avente ad oggetto "proposta di approvazione al consiglio regionale dello schema di piano regionale di tutela delle acque" Delibera di Giunta Regionale n. 430 del 9 aprile 2009 ad oggetto "Tipizzazione delle acque superficiali, individuazione dei corpi idrici ed analisi delle pressioni ai sensi del DM n. 131/2008" – con tale delibera la Regione, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali, sulla base di quanto indicato dal DM n. 131/2008, ha provveduto alla tipizzazione dei fiumi, laghi, acque marino-costiere ed acque di transizione ed all'individuazione dei corpi idrici, tenendo conto delle analisi delle pressioni e degli impatti. Delibera di Giunta Regionale n. 10 del 20/04/2006, di modifica alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 6/2005, con il quale sono state apportate al Piano talune modifiche al fine di corrispondere ad osservazioni ricevute. Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 21/01/2005, ad oggetto "Proposta di approvazione al Consiglio regionale dello schema di piano regionale di tutela delle acque", in conformità agli indirizzi procedurali previsti nella D.G.R. 1705/2003, che prevedevano, tra l'altro, che: - l'impostazione da seguire fosse caratterizzata da un approccio graduale e progressivo, che tenesse conto dei dati via via acquisiti; - la trattazione degli aspetti relativi al bilancio idrico di bacino e gli ulteriori aspetti relativi alla quantità delle risorse idriche, anche in considerazione della necessità di affrontarli a scala di bacino fossero demandati alla pianificazione di bacino per il bilancio idrico eventualmente anche per stralci successivi i cui risultati saranno inseriti nel Piano di tutela. Il Bilancio Idrico sviluppato dall'Autorità di Bacino di Livello Regionale in relazione ai corpi idrici significativi individuati dalla DGR 1705/2003 ha portato all'approvazione dei Piani di Bacino Stralcio sul Bilancio idrico dei corpi idrici stessi. Delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 8/10/2004 di "Adozione schema di piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n.152/1999 e succ.mod. ed int." Delibera di Giunta Regionale n. 1708 del 18/12/2003 "Legge regionale 18/99 e decreto legislativo 152/99: utilizzazione dei fondi derivanti dai canoni demaniali ai fini della tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico" con cui, tra l'altro, si è provveduto ad individuare l'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure quale ente competente a fornire il supporto tecnico per la redazione del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del dlgs. 152/1999; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1705, del 18/12/2003, "Decreto legislativo 152/99 e succ. mod. ed int. Approvazione iter procedurale, contenuti del Piano regionale di tutela delle acque ed elenco dei corpi idrici significativi";

1.2. Direttive di cui alla Parte A Allegato VI Direttiva 2000/60/CE e loro attuazione a scala nazionale e regionale

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31/12/2014)		
La direttiva 76/160/CEE sarà abrogata dalla direttiva 2006/7/CE a decorrere dal 31 dicembre 2014. La direttiva 76/160/CEE riguarda la qualità delle acque di balneazione, ad eccezione delle acque destinate a usi terapeutici e delle acque di piscina. Fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, ovvero i parametri fisico-chimici e microbiologici, i valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri; la frequenza minima di campionatura ed il metodo di analisi o di ispezione di tali acque. Gli Stati membri individuano i valori che intendono applicare alle acque di balneazione nell'ambito degli orientamenti della direttiva, ma possono fissare requisiti più severi di quelli previsti. Le acque di balneazione sono, in talune condizioni, ritenute conformi ai valori dei parametri anche se una certa percentuale dei campioni, prelevati durante il periodo balneare, non rispettano i valori limite. Sono possibili deroghe alle disposizioni della direttiva 76/160/CEE, a condizione che rispettino l'obiettivo di tutela della salute pubblica. È istituita una procedura di adeguamento al progresso tecnico dei metodi di analisi e dei valori parametrici tassativi ed indicativi.	<u>Stato</u> D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dal D.M. 29 gennaio 1992, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185. e dall'art.18 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000). Il DPR 470/82 è abrogato a decorrere dal 31/12/2014 dal D.Lgs. 30-5-2008 n. 116 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 art.83	<u>Stato</u> D.P.R. 8-6-1982 n. 470 "Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione"; D.M. 29-1-1992 "Aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione"; L. 12-6-1993 n. 185 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione" L'art. 17. comma 1 del D.Lgs. 30-5-2008 n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE." prevede che "Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia." Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 all'art.83 comma 2 (Acque di balneazione) prevede che "per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, , con periodicità annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare." <u>Regione Liguria</u> Sulla base delle indagini analitiche compiute con frequenza media quindicinale come da applicazione DPR 470/82 e successive modifiche ed integrazioni, si procede alla chiusura/riapertura dei tratti di costa/acqua balneabile in ragione delle risultanze emerse dal punto di campionamento significativo per il tratto considerato. La Regione prima di ogni stagione balneare adotta un provvedimento di classificazione dei singoli tratti di costa/acqua monitorati sulla base delle risultanze globali acquisite dal campionamento svolto nell'anno precedente.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (dal 31/12/2014 abrogherà la direttiva 76/160/CEE)		
La Direttiva 2006/7/CE è relativa alle acque di superficie che possono essere luogo di balneazione, ad eccezione delle piscine e delle terme, delle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a fini terapeutici nonché delle acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali o sotterranee. La direttiva fissa due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed <i>Escherichia coli</i>) al posto dei 19 della direttiva precedente 76/160/CEE. Questi parametri serviranno per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe. Gli Stati membri devono garantire la sorveglianza delle acque di balneazione, determinare la durata della stagione balneare e stabilire un calendario di sorveglianza delle acque. Devono inoltre, effettuare una valutazione delle acque di balneazione alla fine di ogni stagione, in linea di massima in base alle informazioni raccolte nel corso della stagione stessa e delle tre precedenti. In seguito alla valutazione le acque sono classificate, conformemente ad alcuni criteri specifici, in quattro livelli di qualità: scarsa, sufficiente, buona o eccellente. La categoria «sufficiente» è la soglia minima di qualità alla quale devono giungere tutti gli Stati membri entro la fine della stagione 2015. Quando l'acqua viene classificata «scarsa», gli Stati membri devono prendere alcune misure di gestione, in particolare il divieto di balneazione o un avviso che la sconsiglia, devono informare il pubblico e prendere le misure correttive adeguate. Gli Stati membri devono inoltre stabilire il profilo delle acque di balneazione, indicando in particolare una descrizione della zona interessata, le eventuali cause di inquinamento e l'ubicazione dei punti di monitoraggio delle acque. Il profilo deve essere predisposto per la prima volta entro l'inizio del 2011 e può essere riesaminato in caso di modifica in grado di influire sulle acque.	<u>Stato</u> Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n.94	<u>Stato</u> D.Lgs. 30-5-2008 n. 116" Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE." All'art 17 abroga a decorrere dal 31/12/2004 il DPR 470/82 di recepimento della 76/160/CEE. Esso prevede tra l'altro che, a partire dal 5 luglio 2008, non vengano valutati i parametri "pH", "colorazione" e "trasparenza" (oltre che il parametro "ossigeno disciolto" già regolamentato con il Decreto Legislativo n. 94 del 2007) di cui al DPR n. 470/82 ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l'informazione al pubblico Decreto Legislativo 11 luglio 2007, n.94 - Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto. (G.U. Serie Generale n. 163 del 16 luglio 2007) che anticipando in parte quanto previsto dalla Direttiva 2006/7/CE, ha disposto che, a partire dal 17 luglio 2007, il parametro "ossigeno disciolto" di cui al DPR n. 470/82 non venga valutato ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione, a condizione che si adottino adeguate misure di gestione tra cui la prosecuzione delle attività di controllo algale per determinare i potenziali rischi per la salute umana e l'informazione al pubblico. <u>Regione Liguria</u> Lo Stato deve emanare entro il 31 dicembre 2009 (posticipazione a tale data della scadenza prevista dal 4° comma dell'articolo 17 per effetti dell'articolo 30 del DL 30/12/2008 numero 207) un Decreto attuativo del DLgs. 116/08 con le indicazioni procedurali e gestionali. Le Regioni hanno predisposto documenti tecnici di lavoro finalizzati a proposte operative da inserire in detto Decreto attuativo che sono stati consegnati al ministero Lavoro Sezione Salute. A livello regionale sono stati incontrati, in previsione dell'introduzione della normativa prevista dal DLgs.116/08, i Comuni, le ASL e l'ARPAL in incontri specifici illustrativi dei contenuti della nuova normativa e programmate iniziative informative attraverso l'anticipazione di azioni volte al coinvolgimento dell'utenza e dei portatori di interesse.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e successivi atti modificativi		
La direttiva 79/409/CEE e le successive direttive modificative mirano a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri - comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi ed i loro habitat. Gli Stati membri devono anche preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat di questi uccelli, istituendo zone di protezione, mantenendo gli habitat, ripristinando i biotopi distrutti e creando nuovi biotopi. Per talune specie di uccelli identificate dalle direttive (allegato I) e le specie migratrici sono previste misure speciali di protezione degli habitat. Le direttive stabiliscono un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli, comprendente in particolare il divieto: - di uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate dalle direttive. Le direttive autorizzano tuttavia la caccia di talune specie a condizione che i metodi di caccia utilizzati rispettino taluni principi (saggia ed equa utilizzazione, divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione, divieto di metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva); - di distruggere, danneggiare o asportare i nidi e le uova; - di disturbarle deliberatamente; - di detenerle. Salvo eccezioni, in particolare per quanto concerne talune specie che possono essere cacciate, non sono autorizzati la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dagli uccelli. Gli Stati membri possono, a certe condizioni, derogare alle disposizioni di protezione previste dalle direttive. La Commissione vigila affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con le direttive. Gli Stati membri devono incoraggiare le ricerche ed i lavori a favore della protezione, della gestione e dell'utilizzazione delle specie contemplate dalle direttive.	<u>Stato</u> D.P.C.M. 27 settembre 1997 <u>Regione Liguria</u> Legge Regionale 28 del 10 luglio 2009 Delibera della Giunta Regionale 270/2000 Regolamento regionale n° 5 del 24 dicembre 2008	<u>Stato</u> D.P.C.M. 27 settembre 1997 "Modalità di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 409/79/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici." <u>Regione Liguria</u> Legge Regionale 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" La recente LR in materia di biodiversità riordina il settore diventando il riferimento regionale in materia di protezione della natura, fornendo strumenti concreti per l'attuazione della Direttiva europea habitat (dir 92/43/CE) e della Direttiva uccelli (79/409/CEE). Essa individua per ciascun sito Natura 2000 l'Ente gestore (che può essere a seconda dei casi gli Enti gestori delle aree protette, le Province o la Regione) che oltre a provvedere all'attuazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti, si occuperà del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat protetti e della valutazione di incidenza di alcuni piani e progetti. Viene prevista, inoltre, l'istituzione della rete ecologica regionale (collegamenti ecologici funzionali tra SIC e ZPS) e l'istituzionalizzazione dell'Osservatorio della biodiversità. La legge n.28/09 individua anche le norme di protezione per la fauna e flora selvatica, contestualmente all'abrogazione della legge regionale n.4/1992 "Tutela della fauna minore" e all'integrazione delle leggi regionali n.9/84 "Norme per la protezione della flora spontanea" e n.21/1994 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne". Sono state, inoltre, aggiornate le liste delle specie naturali protette. Delibera della Giunta Regionale 270/2000 ad oggetto "Individuazione ZPS liguri" Regolamento regionale n° 5 del 24 dicembre 2008 "Misure di Conservazione per le ZPS liguri" Il regolamento Regionale n° 5 del 24 dicembre 2008 individua, in conformità al DM 17 ottobre 2007, individua le misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale liguri. Tali misure prevedono la regolamentazione di alcune attività al fine di garantire la tutela delle specie avifaunistiche per cui le ZPS sono state istituite ed indicano d'altra parte quali sono le attività da incentivare nelle ZPS per garantirne il mantenimento in buono stato di conservazione. Esse interessano l'attività agro-silvo-pastorale, venatoria ed in generale alcuni utilizzi del territorio che potrebbero essere impattanti per la conservazione delle specie avifaunistiche.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (ha abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)		
La direttiva intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. Gli Stati membri vigilano affinché l'acqua potabile: - non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; - soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri prendono tutte le altre misure necessarie a garantire la salubrità e la pulizia delle acque destinate al consumo umano. Gli Stati membri stabiliscono valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni programmi di controllo. In caso di inosservanza dei valori di parametro, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano tempestivamente adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso.	<u>Stato</u> D.Lgs. 02-02-2001, n. 31 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 2-2-2002 n. 27 e dal Decreto 5 settembre 2006	<u>Stato</u> D.Lgs. 02-02-2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. D.Lgs. 2-2-2002 n. 27 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano." Il D.Lgs. 31/01 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 27/02 disciplina il campo delle acque potabili e definisce i criteri e i parametri analitici ai quali un'acqua deve sottostare per potere essere definita potabile. Il Decreto 5 settembre 2006 modifica il valore fissato nell'allegato I, parte B, per il parametro Clorito. <u>Regione Liguria</u> Ciascuna ASL, d'intesa con i Comuni, ha proceduto ad una razionalizzazione dei punti di campionamento. È allo studio un documento congiunto Regione/ASL/ARPAL per la realizzazione di una proposta di revisione dei profili di controllo delle reti acquedottistiche dei Comuni di competenza delle cinque ASL liguri.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE – valutazione di impatto ambientale		
La direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE e dall'articolo 3 della direttiva 2003/35/CE (per migliorare i diritti di partecipazione del pubblico) ha introdotto in Europa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale strumento fondamentale di politica ambientale. La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze ambientali di un'azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un approccio che possa influenzare il processo decisionale, nonché come una procedura che possa guidare il processo stesso in maniera partecipata con la popolazione interessata. La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Le autorità competenti possono quindi valutare se un progetto avrà un impatto significativo sui corpi idrici.	<u>Stato</u> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 <u>Regione Liguria</u> La Regione Liguria ha dato attuazione della normativa comunitaria e statale in materia di VIA con Legge Regionale 38 del 30 dicembre 1998, ad oggetto Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale.	<u>Stato</u> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale che sostituisce integralmente la Parte Seconda, "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" del D.Lgs. 152/06, che, costituisce attualmente il recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003. <u>Regione Liguria</u> Con LR 38/98 la Regione Liguria disciplina la VIA al fine di garantire la tutela dell' uomo, della fauna e flora, di suolo, acqua, clima e paesaggio, beni materiali e patrimonio culturale e ambientale, singolarmente e nelle loro interazioni, considerando preventivamente gli effetti diretti, indiretti e dovuti all'azione cumulativa di progetti, opere, impianti pubblici o privati e promuovendo l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai relativi processi decisionali. Ciò recependo, peraltro in maniera più organica rispetto al livello nazionale, quanto previsto dall'art.3 della Direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla Direttiva 97/11/CE, secondo l'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPR del 12 aprile 1996. A fronte dell'emanazione del D.Lgs. 152/06 (la cui impostazione generale della parte II relativa a VIA, VAS e IPPC è stata peraltro oggetto, con altre, di forti critiche dalle regioni) e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008 la regione non ha ancora ritenuto necessaria una revisione della L.R. 38/98. Tale norma (che peraltro ha abrogato la precedente LR 22 del 1994 e ss.mm. apportate dalla LR 31/95) ha comunque subito alcune modifiche nel corso degli anni, in particolare per adeguare l'elenco delle opere e degli impianti soggetti a valutazione di impatto ambientale statale e gli elenchi delle opere e progetti sottoposti a VIA regionale e a Procedura di screening, in particolare ridefinendo gli elementi da prendere in considerazione per verificare la necessità di sottoporre a procedura di VIA opere e impianti compresi nell'allegato 3 (in particolare con l'ultima modifica apportata con DCR 7/06 che ha integrato gli allegati 2 e 3 e sostituito l'allegato 5, tra l'altro includendo tra le aree sensibili SIC e ZPS e le Zone Umide). La LR 38/98 è suddivisa in 5 capi ("Principi Generali", "VIA su piani e programmi", "VIA sui progetti", modalità e le tempistiche del procedimento regionale, disposizioni finali e transitorie) e rimanda a norme tecniche che disciplinano dal punto di vista più strettamente procedurale le modalità di screening e di VIA. Queste norme contengono anche indirizzi e approfondimenti per tipologie progettuali specifiche come impianti eolici, impianti a biomassa, cave e discariche, impianti di maricoltura e opere costiere. Di seguito si riporta l'elenco degli allegati alle norme tecniche attualmente esistenti: - Criteri per gli impianti eolici - Criteri per impianti per la produzione di energia da biomassa - Norme tecniche per impianti di maricoltura e acquacoltura - Linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse - Considerazioni sulla valutazione dello stato di conservazione delle praterie di posidonia oceanica - Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario "prateria di posidonia oceanica" - Criteri generali inerenti la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili - Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili - Criteri e indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della valutazione di incidenza - estratto dalla d.g.r. n.328 del 7/4/2006, sostituzione d.g.r. n.646/2001 - Criteri per lo sfruttamento delle energie rinnovabili (solare, eolico, mini-idro) - Protocollo per l'indagine dell'avifauna e dei chiropteri nei siti proposti per la realizzazione di parchi eolici

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione		
La direttiva mira a proteggere le persone, gli animali, le piante e l'ambiente contro la possibilità di effetti nocivi della diffusione incontrollata dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne regolamenti l'uso. La direttiva fissa valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti nel suolo (allegato IA), nei fanghi (IB) e per la massima quantità annue di metalli pesanti che possono essere introdotti nel suolo (allegato IC). L'utilizzo di fanghi di depurazione è vietato se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite fissati in conformità con l'allegato IA. Gli Stati membri devono quindi adottare le misure necessarie per garantire che tali valori limite non vengano superati a seguito dell'utilizzazione dei fanghi. I fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura, ma gli Stati membri possono autorizzare l'uso di fanghi non trattati in caso di iniezione o di interrimento nel suolo. L'utilizzazione dei fanghi è vietato sui pascoli o sulle colture foraggere, sulla frutta e ortaggi raccolti durante la stagione di crescita, con l'eccezione di alberi da frutto, sui terreni destinati alla coltivazione di frutta e ortaggi che sono normalmente in contatto diretto con il suolo e normalmente consumati crudi, per un periodo di dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.	<u>Stato</u> D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 <u>Regione Liguria</u> Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18	<u>Stato</u> D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura." Esso disciplina la fase di applicazione al suolo dei fanghi di depurazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento degli stessi. I fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura nel rispetto delle seguenti condizioni: devono essere stati sottoposti a trattamento di stabilizzazione per contenere / eliminare i possibili rischi igienico sanitari; devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. <u>Regione Liguria</u> La Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", all'art. 24 (Competenze delle Province), lettera f, stabilisce che sono attribuite alle province "tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 216 (attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica PCB/PCT della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) non espressamente attribuite ai Comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dal presente Titolo alla Regione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 39 del d.lgs. 22/1997".

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/15/CE - trattamento acque reflue urbane		
La direttiva 91/271/CEE così come modificata dalla direttiva 98/15/CE per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I, disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. L'obiettivo è quello di proteggere l'ambiente da eventuali effetti negativi causati dallo scarico di tali acque. Gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali devono essere soggette a regolamentazioni e/o autorizzazione specifiche da parte delle autorità competenti. La direttiva ha stabilito un calendario per gli Stati membri, per la fornitura di sistemi di raccolta e di trattamento per le acque reflue urbane negli agglomerati corrispondenti alle categorie previste dalla direttiva. Le principali scadenze erano: - 31 dicembre 1998: tutti gli agglomerati con più di 10 000 "abitante equivalente" (AE), che scaricano le acque reflue in aree sensibili dovevano avere un adeguato sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente; - 31 dicembre 2000: tutti gli agglomerati con oltre 15 000 AE che non scaricano le acque reflue in un'area sensibile devono avere un sistema di raccolta ed un trattamento secondario o equivalente; - 31 dicembre 2005: tutti gli agglomerati tra 2 000 e 10 000 AE che scaricano le acque reflue in aree sensibili, e di tutti gli agglomerati tra 2 000 e 15 000 AE che non scaricano in tali aree deve disporre di un sistema di raccolta e trattamento secondario o equivalente. Gli Stati membri sono responsabili del monitoraggio degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e delle acque in cui tali scarichi si immettono.	<u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni <u>Regione Liguria</u> Legge regionale n 39 del 21 ottobre 2008 Legge regionale n 29 del 13 agosto 2007 Legge regionale n.30 del 21 ottobre 2006 Legge regionale n. 20 del 4 agosto 2006 Legge regionale n. 18 del 21 giugno 1999 Legge regionale n.43/1995 Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 31/07/09 Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 19 giugno 2009 Delibera di Giunta Regionale n. 430 del 9 aprile 2009 Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 9 aprile 2009 Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 27 marzo 2009 Delibera di Giunta Regionale n. 10 del 20/04/2006 Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 21/01/2005 Delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 8/10/2004	<u>Stato</u> Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, così come modificata dalla direttiva 98/15/CE. <u>Regione Liguria</u> Legge regionale n.39 del 2008 - Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina l'organizzazione del servizio idrico integrato. Legge regionale n 29/2007 "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche contiene alcune disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche, vengono stabilite norme relative alle modalità con cui effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria dei depuratori e stabilisce i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche. Legge regionale n.30 del 2006 - Disposizioni urgenti in materia ambientale - Articolo 3 (Autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura) Legge regionale n. 20/2006 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di Pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" che armonizza le discipline regionali esistenti in materia, con le nuove disposizioni in materia comunitaria e nazionale in alcuni comparti dei settori aria, acqua e marino-costiero Legge regionale n. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", che contiene le procedure di approvazione dei piani ambientali e riparto delle competenze tra i vari enti locali. Legge regionale n.43/1995 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento", che disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 di Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39) in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale): Delibera di Giunta Regionale n. 1063 del 31/07/09, "Criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulle risorse idriche (art. 6, LR 39/08) Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 19 giugno 2009 di integrazione alla proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 6/2005, avente ad oggetto "proposta di approvazione al consiglio regionale dello schema di piano regionale di tutela delle acque" Delibera di Giunta Regionale n. 430 del 9 aprile 2009 ad oggetto "Tipizzazione delle acque superficiali, individuazione dei corpi idrici ed analisi delle pressioni ai sensi del DM n. 131/2008" – con tale delibera la Regione, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali, sulla base di quanto indicato dal DM n. 131/2008, ha provveduto alla tipizzazione dei fiumi, laghi, acque marino-costiere ed acque di transizione ed all'individuazione dei corpi idrici, tenendo conto delle analisi delle pressioni e degli impatti. Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 9 aprile 2009 di proposta al Consiglio Regionale delle "Linee di indirizzo finalizzate all'individuazione dei poli depurativi e delle misure previste per il risparmio idrico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, c. 2 della LR 39/08." Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 27 marzo 2009 ad oggetto "Approvazione convenzione e statuto tipo per la costituzione del Consorzio Autorità d'Ambito Ottimale tra province e comune per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani, LR 39/08, art. 3, c.1. Delibera di Giunta Regionale n. 10 del 20/04/2006, di modifica alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 6/2005, con il quale sono state apportate al Piano talune modifiche al fine di corrispondere ad osservazioni ricevute. Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 21/01/2005, ad oggetto "Proposta di approvazione al Consiglio regionale dello schema di piano regionale di tutela delle acque", in conformità agli indirizzi procedurali previsti nella D.G.R. 1705/2003 Delibera di Giunta Regionale n. 1119 del 8/10/2004 di "Adozione schema di piano regionale di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n.152/1999 e succ.mod. ed int."

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari		
La direttiva ha l'obiettivo di prevenire gli impatti negativi nell'ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, molluschicidi ed altri pesticidi utilizzati per proteggere le piante) e stabilisce norme uniformi per la valutazione, l'autorizzazione, l'immissione sul mercato ed il controllo all'interno dell'Unione europea di tali prodotti. Nuovi prodotti fitosanitari devono essere approvati prima di essere venduti o utilizzati. Per ottenere l'approvazione, i produttori devono presentare un dossier in cui sono identificati il prodotto fitosanitario, la sostanza attiva in esso contenuta, le sue proprietà fisiche e chimiche, i suoi effetti sui parassiti e gli eventuali effetti su lavoratori, consumatori, piante ed animali. L'autorizzazione per i nuovi prodotti è concessa dallo Stato membro sul cui territorio il prodotto viene immesso sul mercato per la prima volta. Ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i prodotti fitosanitari autorizzati o revocati. Inoltre, ogni anno gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei prodotti autorizzati sul loro territorio. Per quanto riguarda le sostanze attive presenti sul mercato, la direttiva prevede un programma di valutazione di tali sostanze per un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva. Dalla fine del 2003, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata incaricata di valutare i rischi, mentre la Commissione è ancora responsabile per l'adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi. La direttiva, inoltre, armonizza le norme in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti fitosanitari e le informazioni che devono recare, tra le altre cose, il nome e la designazione del prodotto, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, la quantità di ogni principio attivo sostanza, le istruzioni per l'uso, la dose per ogni uso non autorizzato e indicazioni relative all'eventuale tossicità.	<u>Stato</u> D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 DECRETO 9 agosto 2002	<u>Stato</u> D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Tale normativa introduce il principio della programmazione delle attività inerenti il controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari, con conseguente scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Esso si pone come fine quello di assicurare una efficace politica di prevenzione dei rischi, che possono derivare dall'impiego dei prodotti fitosanitari. DECRETO 9 agosto 2002 di Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006
	<u>Regioni</u> DGR n. 665 del 16/06/2000 D.G.R 160/2002 Decreto n. 1486 del 24/7/2003 e Decreto n. 1624 del 13/8/2003	<u>Regioni</u> Con DGR n. 665 del 16/06/2000 Regione Liguria ha approvato il Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e impiego dei prodotti fitosanitari, il quale si propone di assicurare alla salute della popolazione e dei lavoratori un'efficace prevenzione dei rischi che possono derivare dall'impiego dei prodotti fitosanitari. I rischi possono derivare dalla manipolazione diretta dei prodotti fitosanitari, dall'assunzione di residui attraverso alimenti e acque eventualmente contaminati o attraverso l'ambiente. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 23 Aprile 2001, n. 290 la Regione, con D.G.R 160/2002, ha individuato nel Sindaco del Comune l'autorità competente a svolgere la funzione di autorità sanitaria competente per il rilascio di autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. La Regione Liguria inoltre, con Decreto n. 1486 del 24/7/2003, ha proceduto all'istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti autorizzati al Commercio e alla Vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti fitosanitari e con Decreto n. 1624 del 13/8/2003, ha determinato le modalità di effettuazione della valutazione delle persone che richiedono il rilascio del certificato di abilitazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 91/676/CEE sui nitrati		
La Direttiva Nitrati ha lo scopo di proteggere le acque comunitarie contro i nitrati di origine agricola che sono la causa principale dell'inquinamento delle acque da fonti diffuse. In particolare, gli Stati membri devono stabilire, nel proprio territorio: - le acque superficiali e sotterranee contaminate da nitrati, o a rischio di contaminazione, secondo procedimento e alcuni criteri specifici definiti nella Direttiva stessa (in particolare, quando la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee supera i 50 mg/l); - le zone vulnerabili che contribuiscono all'inquinamento; - i codici volontari di buone pratiche agricole come definiti in allegato II. Gli Stati membri devono elaborare ed applicare programmi di azione per le zone vulnerabili, che contengano le misure stabilite nei codici di buone pratiche agricole, le misure destinate a limitare lo spandimento dei concimi contenenti azoto e fissare limiti per lo spandimento di effluenti di origine animale. Gli Stati membri devono controllare la qualità delle acque ed applicare metodi di misura di riferimento normalizzati per i composti azotati.	<u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni Decreto ministeriale 7 aprile 2006	<u>Stato</u> Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Decreto ministeriale 7 aprile 2006 recante i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
	<u>Regione Liguria</u> Deliberazione Giunta Regionale n.1256 del 5 novembre 2004 Deliberazione Giunta Regionale n.599 del 16 giugno 2006	In applicazione di tale direttiva le Regioni Italiane hanno delimitato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) e hanno redatto Il Piano di Azione Obbligatorio che è l'insieme di regole che le aziende, zootecniche e non, devono rispettare. <u>Regione Liguria</u> DGR n. 1256/2004 "Individuazione nei comuni di Albenga e Ceriale di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del dlgs 152/1999 e smi. DGR 599/2006 "Adozione del programma d'azione, ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda la zona di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva" Con la DGR n.599/2006 la Regione ha concluso la procedura di recepimento della direttiva comunitaria 91/676/CEE e ha adottato un piano d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola. In Liguria la zona definita vulnerabile, individuata con DGR n.1256/2004, occupa una modesta superficie (circa 1.325 ettari) della Piana d'Albenga, in provincia di Savona. I comuni interessati sono Albenga, Ceriale e Cisano sul Neva, rispettivamente per il 77,13%, il 22,81% e lo 0,06% dell'area delimitata. Il Piano d'azione predisposto dalla Regione contiene: - per le aziende zootecniche norme relative alla gestione della fertilizzazione e di altre pratiche agronomiche; - per le aziende non zootecniche norme relative alla gestione della fertilizzazione e di altre pratiche agronomiche attraverso cinque schede riferite alle linee guida per le principali colture in atto nella zona dove sono specificate:

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 92/43/CEE sugli habitat		
La direttiva Habitat mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario. La direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.	<u>Stato</u> D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Decreto ministeriale n.3 del 3 settembre 2002 Decreti 30 marzo 2009 D.M. 17 ottobre 2007 .	<u>Stato</u> D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 <u>D.M 30 marzo "2009 Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea"</u> <u>D.M30 marzo 2009 "Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale"</u> <u>D.M30 marzo 2009 "Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina"</u> <u>D.M 19 giugno 2009 "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE"</u> D.M. 17 ottobre 2007 . Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
	<u>Regione Liguria</u> • Legge Regionale 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" • DGR 1716 del 07/12/2005 "Aggiornamento dei SIC terrestri liguri e individuazione di un nuovo SIC" • DGR 1561 del 07/12/2005 "Riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei SIC marini liguri"	<u>Regione Liguria</u> La Regione Liguria ha individuato 125 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e 7 Zone di Protezione Speciale (ZPS) . Con la legge regionale per la tutela e valorizzazione della biodiversità sono stati individuati gli Enti gestori dei siti della rete Natura 2000, ridefinite le competenze in materia di Valutazione di Incidenza ed è stata prevista l'istituzione della rete ecologica regionale. Con ulteriori provvedimenti sono state approvate le misure di conservazione delle ZPS, nonché delle linee guida per alcune attività di particolare interesse per la tutela degli habitat e specie di pregio, quali le attività agrosilvopastorali, le attività ad impatto sui siti marini, gli impianti eolici e le attività estrattive. Inoltre la regione ha attivato un sistema di monitoraggio degli habitat e delle specie per verificare lo stato di conservazione delle stesse e per questo è stato istituito l'Osservatorio regionale della Biodiversità. Infine sono stati erogati diversi finanziamenti regionali e comunitari per la realizzazione di attività ed interventi inerenti il recupero e la valorizzazione della naturalità in Liguria. Di seguito si riporta l'elenco di tali atti.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria per ognuna delle sette regioni biogeografiche dell'UE (alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e panonica) e successivamente lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione. Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.	<u>Regione Liguria</u> • Deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 9 febbraio 2007 "Indirizzi per l'incentivazione delle attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000" • Deliberazione della Giunta regionale n. 328/2006 "Art. 5 d.p.r. 357/97 – Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di Incidenza – Sostituzione dgr 646/2001" • Deliberazione della Giunta regionale n.773 del 16 luglio 2003 -Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat naturali marini – art.16 l.r. n.38/98 • Deliberazione della Giunta regionale n.1533 del 2 dicembre 2005-L.R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e L.R. n. 38/98 art. 16 c.1 - Approvazione "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia Oceanica" • DGR 202 del 12/02/2005 " Affidamento al Dipteris per individuazione delle principali misure di conservazione dei pSICe SIC della rete natura 2000 ligure" • Regolamento regionale n° 5 del 24 dicembre 2008 "Misure di Conservazione per le ZPS liguri" • DGR 270/2000 "Individuazione ZPS liguri"	<u>Regione Liguria</u> • Elenco atti regionali inerenti monitoraggio biodiversità e Natura 2000" • Deliberazione della Giunta regionale n. 1764 del 22 dicembre 2003 Conferimento incarico al DIP.TE.RIS- Università di Genova per ipotesi progettuale e studio di fattibilità per realizzazione di una struttura tecnico-operativa con funzioni di Osservatorio della biodiversità ligure • DGR 1149 15/10/2004 -Affidamento incarico al Dipteris dell'Università di Genova finalizzato a completare la con oscenza degli habitat protetti- Direttiva 92/43 CEE- Fondi Docup Ob 2 2000-2006 • DGR 1623 del 16/12/2005 Affidamento incarico al Dipteris- Università di Genova- Per attuazione direttiva CEE 92/43- Monitoraggio stato di conservazione habitat e specie di interesse comunitario- Osservatorio regionale della biodiversità- • DGR 1328 del 24/11/2006 "Progetto regionale "Il lupo in Liguria": prima fase. • DD 4226 del 20/12/07 "DGR 648/2007 Azioni a tutela della biodiversità punto 4 subpunto 1-Realizzazione azioni legate al progetto Lupo in Liguria- • DD 4225 "del 20/12/07 "DGR 648/2007 Azioni a tutela della biodiversità "Monitoraggio della comunità ornitica nelle ZPS e nelle aree liguri a maggiore vocazionalità avifaunistica e agricola" • DGR 1770 del 22/12/2008 Impegno 168.000 euro per le seguenti attività. - Ente Parco Beigua prosecuzione progetto "Monitoraggio della comunità ornitica nelle ZPS e nelle aree di maggiore vocazionalità avifaunistica e/o agricola" - Ente Parco Alpi Liguri " Interventi a tutela dei chirotteri in Liguria" - Ente Parco Montemarcello Magra " Interventi a tutela di alcune specie di fauna minore di interesse conservazionistico in Liguria" - Ente Parco Antola prosecuzione de "Il progetto Lupo" • Elenco progetti regionali finanziati su valorizzazione, recupero e miglioramento Rete Natura 2000" Nella programmazione 2008 con la D.g.r n. 1022/2008 e d.d.3984/08 la Regione Liguria ha stanziato 450.000 euro per interventi di riqualificazione ambientale in siti degradati di rete Natura 2000, al bando hanno riposto quasi una trentina tra enti territoriali, enti parco o comunità montane e otto progetti hanno ricevuto finanziamenti Con la D.g.r.1770/08 è stato stanziato un impegno di euro 168.000 che finanzia attività previste dall'art.17 della dir.92/43/CEE Nel bilancio del 2007 con la D.g.r 648/2007 e D.g.r 1573/2007 sono stati attivati ulteriori interventi a tutela della biodiversità per 200.000 euro. Nell'anno 2006, con la Dg.r. 393/2006 e D.g.r. 766/06, sono stati destinati 400.000 euro per azioni a tutela della biodiversità che sono stati suddivisi nell'avvio di un progetto regionale per la salvaguardia del <i>Canis lupus</i> (Dgr 1328 /2006), per attività di informazione sulla rete Natura 2000 tramite interventi di segnaletica e cartellonistica relativa a SIC e ZPS (d.d.3843/06) e per l'avvio di sette progetti di gestione e conservazione della Rete Natura 2000 (DGR1417/06) i cui beneficiari sono la provincia di Savona, Comune di Casarza, Parco di Portovenere, Comunità Montana Alta Con la Dg.r. n. 1236/2005 programma 2005 degli interventi in materia ambientale, vengono destinati 200.000 euro per la realizzazione di primi interventi gestionali volti alla prevenzione dei danni e a tutela dei valori naturalistici nei siti della rete Natura 2000 e con D.d. n.2878 del 14/12/2005 sono stati finanziati 6 progetti i cui beneficiari sono il Parco del Beigua, Provincia di Imperia, Comunità Montana Val Petronio, Comunità Montana della Riviera Spezzina, Parco Montemarcello Magra, Provincia di Savona. la Regione Liguria ha destinato una parte dei fondi strutturali Obiettivo 2 alla valorizzazione di Rete Natura 2000. Con D.g.r 1364/2003 è stato infatti approvato il primo programma di interventi di valorizzazione finanziati per un totale di circa 1. 200.000 euro con fondi Docup Obiettivo 2 misura 2.6 componente b "Realizzazione della rete Natura 2000". Con il programma sono stati finanziati 5 progetti volti a realizzare interventi per la valorizzazione dei siti della rete natura 2000 anche attraverso la creazione di centri di eccellenza per la biodiversità . Oltre alla realizzazione di questi progetti sono state previste anche alcune attività conoscitive ed informative su base regionale che hanno consentito di completare il quadro degli strumenti conoscitivi necessari per una oculata gestione delle aree della rete natura 2000 e di realizzare attività informative inerenti la biodiversità e l'importanza della rete natura 2000 in Liguria. Rientra in queste finalità la recentissima realizzazione dell'Atlante degli habitat liguri nonché convegni internazionali di aggiornamento e confronto di esperienze nella gestione di Rete Natura 2000 quale l'ultimo tenutosi a Genova nel novembre 2008. Con D.g.r. 685 del 25/06/04 si sono assegnate ulteriori risorse ammontanti a circa 1.000.000 di euro, nell'ambito del Docup Ob. 2. Misura 2.6.b. "Realizzazione della Rete Natura 2000" per avviare un secondo programma di valorizzazione e acquisizione conoscenze di siti della Rete non interessati dal primo programma. Il secondo programma di interventi è stato definito con D.g.r 1570 del 17/12/2004 e ha compreso ulteriori sette progetti conclusi nell'anno 2006. Anche l'utilizzo di altri canali finanziari europei, quali il Programma Life e il programma Interreg, ha contribuito a realizzare gli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia della direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE in Liguria, Negli anni 2003-2004 attraverso i d.d.3147/03 e d.d.1542/04 vengono prima stanziati 100.000 euro e poi definite le modalità attive per l'elaborazione di proposte di piani di gestione per ZPS e alcuni pSIC liguri.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Spetta inoltre agli Stati membri: favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche; applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l'opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori; proibire l'impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).	<u>Regione Liguria</u> Legge regionale n.13/1999 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.6/REG del 23/10/02 D.G.R. .222/ 2003 D.G.R 173/06 D.G.R 1561del 07/12/2005 D.G.R 1533 del 2/12/2005 D.G.R 773 del 16/07/2003 D.G.R 222 del 28/02/2003 D.G.R 1793 del 0/12/2005 D.G.R 173/06 D.g.r 1488/ del 7/12/2007 L.R. 20/2006 art. 41 -42-43	<u>Regione Liguria</u> Individua nella Regione l'ente competente all'approvazione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e alla definizione dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione di questi interventi. Disciplina procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimenti degli arenili, di cui all'art.5, comma 1, lettera a) della L.R. 13/99 e successive modificazioni. Criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili la cui finalità è quella di fornire una traccia dei contenuti tecnici di cui un progetto di intervento di difesa della costa deve essere corredato, anche ai fini di ottenere una corretta e tempestiva approvazione da parte degli enti preposti Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali. Proposta di ripermimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) marini liguri. Tale delibera approva la nuova perimetrazione dei pSIC marini liguri, ottenuta a seguito della produzione di una cartografia vettoriale in scala 1:10.000 riportante le fanerogame marine ed altri habitat di pregio presenti lungo l'arco costiero ligure. Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario di Posidonia oceanica. Tale documento individua tutte le tipologie di opere potenzialmente in grado di produrre impatti negativi sull'habitat Posidonia e definisce gli indirizzi tecnici vincolanti per la loro progettazione nonché le indicazioni tecniche generali per la loro realizzazione nell'ottica dell'obiettivo di conservazione dell'habitat. Tali criteri rappresentano una specifica norma tecnica per la valutazione d'incidenza. Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat naturali marini – art.16 L.R. n.38/98. Tale norma permette di valutare, nell'ambito delle procedure di impatto ambientale, la significatività di eventuali impatti di opere marittime a carico dei posidonieti Criteri generali inerenti la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili. Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili. Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali. Criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica la Regione fornisce ai Comuni le indicazioni necessarie alla pianificazione e gestione sostenibile delle banquettes, sia per gli aspetti connessi alla protezione degli ecosistemi costieri e delle spiagge in relazione ai fenomeni erosivi, sia in relazione alle esigenze socioeconomiche correlate alle attività turistico-ricreative che caratterizzano il litorale ligure. Piano di Tutela dell'ambiente marino e costiero In relazione all'estrema complessità della gestione integrata della fascia costiera, l'art. 41 della legge regionale n.20/2006 individua come strumento integrativo del Piano di bacino e del Piano di tutela delle acque, il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero. Esso deve essere redatto per unità fisiografica e ha come finalità il miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al riequilibrio dei litorali, alla stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento che sostituisce la Direttiva 96/61/CE		
La direttiva 2008/1/CE (conosciuta anche come "direttiva IPPC") impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali). Per ottenere l'autorizzazione un impianto industriale o agricolo deve rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti in particolare i seguenti elementi: utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili, prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento; prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti; utilizzo efficace dell'energia; prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze; bonifica dei siti al termine delle attività. Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro interessato, che deciderà se autorizzare o meno l'attività in questione. La decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ad un progetto, le motivazioni e le eventuali misure per ridurre l'impatto negativo del progetto sono comunicate al pubblico.	<u>Stato</u> D.Lgs. 18-2-2005 n. 59 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4	<u>Stato</u> D.Lgs. 18-2-2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento." che abroga e sostituisce il decreto legislativo n.372 del 4 agosto 1999 e costituisce riferimento normativo nazionale in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale che sostituisce integralmente la Parte Seconda, "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" del D.Lgs. 152/06 e va a modificare il D.Lgs. 59/2005.
	<u>Regione Liguria</u> Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18	<u>Regione Liguria</u> La L.R 18/99, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", all'art. 19 stabilisce che la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale In Liguria l'Aia viene rilasciata dalla Provincia, tranne nei procedimenti di competenza statale, stabiliti dal decreto legislativo 59/05. La Regione, che svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo, ha predisposto la domanda e lo schema di modulistica che i gestori di complessi lppc esistenti devono compilare per i procedimenti di rilascio dell'Aia.

1.3. Altre Direttive comunitarie inerenti le finalità della Direttiva 2000/60/CE e loro attuazione a scala nazionale e regionale

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE - acque idonee alla vita dei pesci (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)		
La direttiva 2006/44/CE sostituisce e codifica la direttiva 78/659/CEE, modificata dalla direttiva 91/692/CEE e del regolamento (CE) n. 807/2003. La direttiva 2006/44/CE si è limitata a raccogliere insieme formalmente il testo originale della direttiva 78/659/CEE e le sue successive modifiche, senza modificare le disposizioni di base. Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013. La direttiva riguarda la tutela e / o il miglioramento della qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Gli Stati membri sono tenuti a designare le acque dolci che devono essere considerate idonee per il pesce di allevamento. Queste si suddividono in acque salmonicole e ciprinicole. La direttiva stabilisce i criteri minimi di qualità che devono essere soddisfatte da tali acque, ovvero le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori limite vincolanti, la frequenza minima di campionamento e metodi di riferimento per l'analisi di tali acque. Gli Stati membri sono tenuti a fissare i valori che si applicano a tali acque in conformità con le linee guida contenute nella direttiva. Gli Stati membri possono fissare requisiti più severi di quelli stabiliti dalla direttiva. La direttiva stabilisce la procedura per adeguare i metodi di analisi e valori limite in base al progresso tecnico e scientifico. È altresì prevista una disposizione di deroga alla direttiva, a causa di particolari condizioni meteorologiche o geografiche o per l'arricchimento di acqua naturale con determinate sostanze.	<u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - artt.84 e 85 <u>Regione Liguria</u> DGR n. 77 del 14 gennaio 1994 DGR n. 3686 del 19 settembre 1997	<u>Stato</u> Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 78/659/CEE, in particolare gli articoli 84 e 85. L'art 84 comma 1 prevede che <i>"le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci."</i> <u>Regione Liguria</u> DGR n. 77 del 14 gennaio 1994 "Designazione delle acque dolci salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci" (Attuazione decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130) DGR n. 3686 del 19 settembre 1997 "Classificazione delle acque dolci salmonicole e ciprinicole necessitanti di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (Attuazione decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130)

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)		
La direttiva ha l'obiettivo di prevenire e combattere l'inquinamento delle acque sotterranee. Le sue disposizioni comprendono: - criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee; - criteri per individuare tendenze significative e durature all'aumento dei livelli di inquinamento nelle acque sotterranee e per definire i punti di partenza per l'inversione di tali tendenze; - azioni per prevenire e limitare gli scarichi indiretti (dopo percolazione attraverso il suolo o il sottosuolo) di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee. Il programma di misure elaborate per ciascun distretto idrografico ai sensi della direttiva quadro sulle acque deve includere la prevenzione di scarichi indiretti di tutti gli inquinanti, in particolare di quelle sostanze pericolose di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato VIII della direttiva quadro sulle acque (elenco I della direttiva 80 / 68/EEC), come pure le sostanze di cui i punti da 7 a 9 dell'allegato (Elenco II della direttiva 80/68/CEE), se ritenuti pericolose. La Direttiva 2006/118/CE all'art. 7 prevede che "nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tenga conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2006/118/CE". La direttiva 80/68/CEE sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013. Lo scopo della direttiva 80/68/CEE è quello di impedire lo scarico di certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili nelle acque sotterranee.	<u>Stato</u> Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni	<u>Stato</u> Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 - Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. Il D.Lgs. prevede che le autorità di Bacino, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati derivati dalle attività di monitoraggio, individuino le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio. Il provvedimento definisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee ed in particolare: - i criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei; - gli standard di qualità per alcuni parametri ed i valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee; - i criteri per individuare ed invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza; - i criteri per la classificazione dello stato quantitativo; - le modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 80/68/CEE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
	<u>Regione Liguria</u>	<u>Regione Liguria</u> Annualmente, con Deliberazione della Giunta Regionale, vengono approvate , ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Lr 20/06, gli obiettivi generali della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, ivi inclusi quelli relativi al <i>monitoraggio stato ambientale delle acque sotterranee</i> .

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione		
La direttiva 2007/60/CE ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la valutazione e la riduzione del rischio di alluvioni. La direttiva pone agli Stati membri l'obbligo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse. La Direttiva indica la necessità di privilegiare un approccio di pianificazione a lungo termine che viene scandito in tre tappe successive che possono essere ricondotte a tre diversi livelli di approfondimento. L'obiettivo è quello di integrare fin da subito tutti i dati conoscitivi sulla pericolosità, la vulnerabilità ed il rischio rimandando alle fasi successive tutti gli approfondimenti conoscitivi necessari per fornire un quadro di maggior dettaglio sulle condizioni di rischio. Fase I - Gli stati membri procedono entro il 2011 ad una valutazione preliminare del rischio di alluvioni in ciascun distretto idrografico Fase II - Per quelle zone del distretto idrografico per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi entro il 2013 si devono predisporre mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni. Fase III - Entro il 2015 per queste zone devono essere predisposti i piani di gestione del rischio di alluvioni che devono prevedere misure volte a ridurre la probabilità di accadimento delle alluvioni e ad attenuarne le possibili conseguenze. I piani di gestione del rischio alluvioni dovranno coprire tutte le fasi del ciclo di gestione delle alluvioni, ma si dovranno concentrare principalmente sulle misure di prevenzione, protezione e preparazione (previsione /informazione).	<u>Stato</u> In attesa di recepimento. Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po <u>Regione Liguria</u> Autorità di bacino di rilievo regionale: Piani di bacino Stralcio per l'Assetto Idrologico	<u>Stato</u> Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) dell'Autorità di bacino del fiume Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e divenuto esecutivo dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'8 agosto 2001. <u>Regione Liguria</u> Le prime mappature della pericolosità da eventi alluvionali sono state approvate già nel 1999. Una mappatura completa della pericolosità e del rischio da alluvione è stata effettuata ed approvata nel 2003, con l'approvazione di piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico ai sensi della L.183/89 e del DL 180/98. Sono state mappate a scala 1:5000 le aree potenzialmente inondabili per tempi di ritorno T = 50, 200 e 500 anni con la perimetrazione delle cosiddette fasce di inondabilità A, B e C Sono stati peraltro emanati criteri integrativi al fine di individuare aree a diversa pericolosità relativa all'interno di aree inondabili, sulla base dei valori massimi stimati di tiranti idrici e velocità di scorrimento nelle aree attraverso studi di dettaglio. In conformità a tali criteri sono stati definiti i cosiddetti "ambiti normativi della fasce di inondabilità", secondo i quali viene differenziata la normativa d'uso del suolo in funzione del livello di pericolosità relativa. Al momento solo per pochi bacini sono stati mappati ed approvati gli "ambiti normativi", mentre per altri bacini sono in corso di approvazione. In gran parte dei bacini ci si è avvalsi di uno studio dell'Università di Genova che ha determinato le portate massime annuali a vari tempi di ritorno in ciascun bacino attraverso una procedura di regionalizzazione. In alcuni bacini successivamente sono stati applicati modelli idrologici di dettaglio, con individuazione anche dell'idrogramma di piena. Di norma è stata adottata una schematizzazione di moto monodimensionale in condizioni di moto permanente. In alcuni bacini di rilievo sono stati effettuati studi idraulici di dettaglio di tipo quasi bidimensionale o bidimensionale, in condizioni di moto vario,. Per la gran parte dei bacini sono stati usati rilievi topografici dell'alveo a scala anche 1:200. Di norma le aree inondabili sono state tracciate sulla base della cartografia tecnica regionale alla scala 1:5000, fatti salvi alcuni bacini di rilievo in cui si sono usate basi cartografiche da piani regolatori a scale inferiori, ad es. 1:1000, ovvero sono stati appositamente acquisiti rilievi di dettaglio, ad es. con la tecnica laser scanner. La definizione della pericolosità porta alla definizione di norme di utilizzo del territorio che sono sovraordinate agli altri strumenti di pianificazione e che pertanto incidono in modo significativo sulla pianificazione territoriale locale, per quanto riguarda in generale sia la gestione del rischio attuale sia le condizioni di non aumento del rischio attuale I Piani di bacino regionale individuano con apposita cartografia un reticolo idrografico principale su cui applicare la disciplina vincolistica del piano che comprende i segmenti di asta fluviale, gli affluenti e i subaffluenti già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché quelli che sulla base della gerarchizzazione di Horton –Strahler rivestono una significativa rilevanza idraulica. Le verifiche idrauliche, e pertanto la valutazione della pericolosità e del rischio idraulico, hanno interessato almeno i tratti di reticolo principale in corrispondenza delle opere interessanti alveo nelle aree con presenza antropica e quelle storicamente inondate. L'iter approvativo del Piano di bacino (cfr- art. 97, l.r. 18/99) prevede, peraltro, la pubblicazione del Piano adottato all'Albo pretorio dei Comuni interessati per 30 gg e la possibilità da parte di chiunque abbia interesse di presentare le proprie osservazioni. Il piano di bacino, in considerazione degli scenari di pericolosità e rischio individuati, oltre a fornire norme d'uso del territorio finalizzate alla prevenzione dall'aumento delle condizioni di rischio, fornisce gli elementi propedeutici alla predisposizione di mappature di rischio di maggior dettaglio e dei piani di protezione civile da parte degli Enti competenti ai sensi della normativa regionale di riferimento (cfr. DGR 357/01 e ss.mm)

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/464/CEE - inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (sarà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)		
La direttiva 2006/11/CE codifica e sostituisce la direttiva 76/464/CEE e successive modifiche. Questo porta alla codificazione, il chiarimento e la razionalizzazione della legislazione. Tale direttiva sarà abrogata dalla direttiva 2000/60/CE a decorrere dal 22 dicembre 2013. Essa si applica alle acque interne superficiali, nelle acque territoriali e acque interne del litorale. La direttiva stabilisce le norme per la protezione e la prevenzione dall'inquinamento provocato dagli scarichi di talune sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. Sono previsti due elenchi di tali sostanze. L'inquinamento provocato dallo scarico di sostanze dell'elenco I, deve essere eliminato; L'inquinamento a partire dai prodotti di cui all'elenco II deve essere ridotto. La direttiva fissa gli obiettivi di qualità e valori limite di emissione per le sostanze dell'elenco I sulla base delle migliori tecniche disponibili. Questi valori limite sono obbligatori a meno che gli Stati membri dimostrino che gli obiettivi di qualità sono rispettati e costantemente mantenuti. Tutti gli scarichi di sostanze dell'elenco I devono richiedere l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è concessa per un periodo limitato e stabilisce le norme di emissione che possono essere più rigorose di quelle soglie fissate dalla normativa comunitaria, in funzione della tossicità o della persistenza della sostanza. Spetta agli Per le sostanze nell'elenco II, gli Stati membri adottano e attuano programmi atti a preservare e migliorare la qualità delle acque. Anche per gli scarichi delle sostanze dell'elenco II sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, che stabilisce le norme di emissione. Gli Stati membri devono redigere un inventario degli scarichi effettuati nelle acque e possono adottare misure supplementari a quelle previste nella direttiva. La direttiva stabilisce una procedura per la revisione e l'aggiunta agli elenchi o il trasferimento di determinate sostanze dall'elenco II all'elenco I.	<u>Stato</u> D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) e successive modifiche e integrazioni D.M. 6 novembre 2003, n. 367	<u>Stato</u> Il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte terza) "Norme in materia ambientale" contiene le norme di recepimento della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico. Si è in attesa di completo recepimento nuova direttiva. D.M. 6 novembre 2003, n. 367 ."Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152"
		<u>Regione Liguria</u> <u>In attesa del completo recepimento a livello nazionale della Direttiva.</u>

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 98/8/CE sui biocidi (e ss. mm. ed ii. – di inclusione altre sostanze attive)		
La direttiva 98/8/CE concerne: l'autorizzazione e l'immissione sul mercato dei biocidi negli Stati membri; il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno della Comunità; la compilazione, a livello comunitario, di un elenco di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi. Gli Stati membri provvedono all'autorizzazione, classificazione, etichettatura, imballaggio ed uso corretto dei biocidi. L'uso corretto comprende le misure che permettono di limitare al minimo l'utilizzo di biocidi nonché di garantire la protezione dei lavoratori. Gli Stati membri designano 1 o più organismi responsabili dell'ottemperanza alla direttiva, del rilascio delle autorizzazioni e della centralizzazione delle informazioni, onde essere in grado di far fronte a qualsiasi richiesta di carattere sanitario. Il sistema di autorizzazioni si basa sul principio del riconoscimento reciproco. L'autorizzazione alla commercializzazione è obbligatoria, salvo alcune deroghe per i biocidi a basso rischio. Gli Stati membri autorizzano un biocida solo se: i suoi principi attivi sono elencati negli allegati della direttiva e soddisfano i requisiti stabiliti; è accertato che: il biocida è sufficientemente efficace, non ha effetti inaccettabili sull'organismo bersaglio, non ha effetti inaccettabili sulla salute umana o degli animali o sulle acque di superficie o sotterranee, non ha effetti inaccettabili sull'ambiente; la natura e la quantità dei principi attivi possono essere determinate in base ai requisiti di cui agli allegati della direttiva; le sue proprietà fisiche e chimiche sono state giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzinaggio ed un trasporto adeguati del prodotto. Per un biocida classificato come tossico, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione non è rilasciata l'autorizzazione per l'immissione sul mercato per il pubblico. Le autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento nel periodo per il quale esse sono state rilasciate.	<u>Stato</u> D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 DECRETI 4 luglio 2008	<u>Stato</u> D.Lgs. 25-2-2000 n. 174 "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" L'allegato IV del D. L.vo n. 174/2000 contiene una lista dei 23 tipi di biocidi con la descrizione di ogni tipologia relativa all'attività di utilizzo. Attuazione della direttiva 2008/16/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione di altre 4 sostanze attive nell'allegato I della direttiva; è stato, inoltre, pubblicato il Decreto Ministero Del Lavoro, Della Salute e Delle Politiche Sociali del 25 agosto 2008 (GU n. 215 del 13/9/2008) in attuazione della decisione CE n. 2008/681/CE, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici <u>Regione Liguria</u> I monitoraggi relativi alla presenza di prodotti fitosanitari e i biocidi nelle acque superficiali monitorate non hanno rilevato superamenti rispetto ai valori di concentrazione previsti per lo standard di qualità delle acque da conseguire entro il 31/12/2008 ai sensi del Dlgs 152/2006 e ss. mm. ed ii..

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica		
La direttiva 2001/42/CE introduce un regime di preventiva valutazione ambientale in fase di pianificazione e programmazione. Essa ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La VAS è obbligatoria per i piani e i programmi che sono elaborati che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Gli Stati membri determinano se gli altri piani o i programmi possano avere effetti significativi sull'ambiente ed in tal senso, tengono conto dei criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva. Prima dell'adozione di un piano o un programma, l'autorità competente sarà tenuta ad effettuare una VAS e, dopo aver consultato le autorità competenti in materia ambientale, di preparare un rapporto ambientale che definisce tra l'altro: il contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi principali; le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o del programma; eventuali problemi ambientali che sono pertinenti al piano o al programma; a livello nazionale, comunitario o internazionale, gli obiettivi di protezione ambientale che sono pertinenti al piano o programma in questione; i probabili effetti ambientali del piano o del programma; le misure previste per evitare, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente; le misure di controllo previste. La relazione deve comprendere anche una sintesi non tecnica; il progetto di piano o di programma ed il R.A. devono essere messi a disposizione delle autorità ambientali e del pubblico per poter esprimere osservazioni.	<u>Stato</u> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4	<u>Stato</u> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ed ii. con particolare riferimento al Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale che sostituisce integralmente la Parte Seconda, "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)" del D.Lgs. 152/06.
	<u>Regioni</u> Legge Regionale 38 del 30 dicembre 1998, ad oggetto Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale.	<u>Regioni</u> Attualmente il riferimento normativo per la VAS in Liguria è ancora costituito dalla L.R. 38/98, Capo II "VIA su piani e programmi". Tale capo è particolarmente rilevante in quanto contiene previsioni che in qualche modo recepivano ed anticipavano i concetti in fase di elaborazione a livello europeo che avrebbero portato alla Direttiva 2001/42/CE, specialmente per quanto previsto all'art. 5 in merito alla sottoposizione a procedure di valutazione della sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali in materia di rifiuti, aria, acqua e rumore. L'art. 4 della LR 38/98 stabiliva infine il possibile assoggettamento dei progetti urbanistici operativi, ove in essi fossero previste opere assoggettate a VIA, a valutazione di sostenibilità ambientale della quale definiva i contenuti. In base a quanto ivi disposto il Comitato Tecnico Regionale per la VIA si è espresso su alcuni strumenti di pianificazione, quali i Piani provinciali di gestione dei rifiuti e il Piano Regionale di risanamento delle acque. In data 25 settembre 2009 la Giunta Regionale ha approvato lo specifico disegno di legge n. 154/2009 ad oggetto "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi", con l'obiettivo di riordinare la disciplina regionale in tema di VAS.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
La direttiva 2006/12/CE codifica e	<u>Stato</u> In attesa di recepimento	La direttiva 91/156/CEE che ha modificato la direttiva 75/442/CEE è stata recepita nella normativa italiana con il D.Lgs. 5-2-1997 n.22 a sua volta abrogato e sostituito dal D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 (parte quarta) e successive modifiche e integrazioni. Regione Liguria Legge regionale 10/2009 Legge Regionale n.39/2008: Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 Il CAPO III "GESTIONE RIFIUTI" della La Legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, "Adeguatezza delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" rappresenta il principale riferimento per la disciplina dei rifiuti in Liguria. Possono inoltre qui essere citate le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale: DGR n.1567 del 28 novembre 2008 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del d.lgs. 152/2006" DGR n.1633 del 16 dicembre 2005 "Accordo di programma per incentivare la raccolta e l'avvio a recupero della frazione organica dei rifiuti urbani" DGR n.856 del 2 agosto 2004 "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Sezione aggiuntiva al Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. 29/02/00 n. 17"

La direttiva 2006/12/CE codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE e le sue successive modifiche (in particolare la Direttiva 91/156/CEE). La codificazione ha lo scopo di chiarire e razionalizzare la legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare.

Essa ha l'obiettivo di tutelare l'ambiente dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti. In particolare, essa mira ad incentivare il recupero e l'utilizzo dei rifiuti al fine della conservazione delle risorse naturali.

Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri.

Gli Stati membri devono vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuovere la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo e devono garantire che ogni detentore di rifiuti il consegnati ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa di smaltimento oppure provveda egli stesso allo smaltimento.

Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al deposito di rifiuti per conto terzi devono ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione in cui siano indicati in particolare i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare, i requisiti tecnici generali e le misure precauzionali da adottare. Periodicamente le autorità competenti possono effettuare controlli sul rispetto delle condizioni di autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui, sono soggette allo stesso tipo di sorveglianza. I centri di recupero e le imprese che provvedono esse stesse allo smaltimento dei propri rifiuti devono ottenere anch'essi un'autorizzazione.

Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un'impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto generatore di rifiuti.

Le autorità competenti designate dagli Stati membri elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l'altro il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire. I requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché luoghi e impianti adatti per lo smaltimento.

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque		
La direttiva 2008/105/CE istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE La direttiva modifica e abroga le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica l'allegato X della direttiva 2000/60/CE che è pertanto sostituito dal testo di cui all'allegato II della direttiva 2008/105/CE.	<u>Stato</u> In attesa di completo recepimento	<u>Stato</u> Il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n.30 "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento" richiama già nelle premesse e in parte nei contenuti gli indirizzi della Direttiva 2008/105/CE.
	<u>Regione Liguria</u>	<u>Regione Liguria</u> In attesa del recepimento a livello nazionale

DIRETTIVA	ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN ITALIA E A SCALA REGIONALE	DETTAGLI
Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino		
La direttiva 2008/56/CE promuove l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e ha l'intento di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea". Entro il 2020, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino, preservarne la qualità, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi delle zone danneggiate. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 15 luglio 2010 e la Commissione provvederà a riferire dei risultati raggiunti entro il 2014; la sua attuazione sarà inoltre supportata dagli strumenti finanziari comunitari esistenti.	<u>Stato</u>	<u>Stato</u> In attesa di recepimento
		<u>Regione Liguria</u> In attesa del recepimento a livello nazionale